



# EASO

## Rapporto sulle procedure di asilo per i minori

*Serie di guide pratiche dell'EASO*

2019





European Asylum Support Office

# EASO

## Rapporto sulle procedure di asilo per i minori

*Serie di guide pratiche dell'EASO*

**2019**

SUPPORT IS OUR MISSION

Manoscritto completato nel maggio 2019.

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Illustrazioni a pagina 21 © iStock, 2019

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020

Print ISBN 978-92-9485-102-4 doi:10.2847/005314 BZ-03-18-530-IT-C  
PDF ISBN 978-92-9485-103-1 doi:10.2847/14029 BZ-03-18-530-IT-N

© Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, 2019

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'EASO, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

# Sommario

<b>Elenco delle abbreviazioni .....</b>	<b>5</b>
<b>Introduzione e finalità .....</b>	<b>6</b>
<b>Sezione 1. Definizioni operative.....</b>	<b>8</b>
<b>Esame e trattamento di queste figure .....</b>	<b>8</b>
Minori accompagnati .....	8
Minori non accompagnati .....	10
Minori non accompagnati con adulti accompagnatori (non responsabili nei loro confronti) .....	15
<b>Sezione 2. L'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo .....</b>	<b>19</b>
<b>Processo di valutazione dell'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo.....</b>	<b>19</b>
Quando avviene la valutazione dell'interesse superiore del minore .....	19
Soggetti coinvolti nella valutazione dell'interesse superiore del minore .....	20
Strumenti e meccanismi di qualità.....	22
<b>Sezione 3. Procedure di asilo per i minori .....</b>	<b>24</b>
<b>Meccanismo per l'individuazione delle esigenze procedurali particolari dei minori .....</b>	<b>24</b>
<b>Garanzie procedurali per i minori.....</b>	<b>24</b>
Definizione delle priorità nell'esame delle domande di protezione internazionale.....	24
Procedure di frontiera e procedure accelerate .....	25
Preparazione e presentazione della domanda da parte o per conto di un minore.....	26
Colloquio personale .....	27
<b>Ulteriori garanzie procedurali e condizioni speciali di accoglienza per i minori.....</b>	<b>32</b>
<b>Sezione 4. Rinvio.....</b>	<b>35</b>
<b>Rinvio ad altre autorità .....</b>	<b>35</b>
<b>Procedure in vigore in caso di scomparsa del minore, indizi di tratta o di abusi, disabilità, problemi di salute, gravidanza o altri casi. ....</b>	<b>36</b>
<b>Sezione 5. Specializzazione e formazione del personale .....</b>	<b>46</b>
<b>Formazione .....</b>	<b>46</b>
<b>Specializzazione in questioni relative ai minori .....</b>	<b>47</b>
<b>Raccomandazioni.....</b>	<b>48</b>
<b>Definizioni operative.....</b>	<b>48</b>
Minori accompagnati dai genitori .....	48
Minori non accompagnati .....	49
Minori separati .....	49
Minori coniugati.....	49
Minori con figli .....	50
Minori a rischio o vittime di tratta .....	50
Minori scomparsi .....	51
Minori LGBTI .....	51
Minori con disabilità.....	51
Minori con traumi o sofferenza psicologica.....	52
Molteplici vulnerabilità .....	52
<b>Interesse superiore del minore .....</b>	<b>53</b>

<b>Procedura di asilo</b> .....	<b>54</b>
Definizione delle priorità .....	<b>55</b>
Valutazione della vulnerabilità e individuazione delle esigenze particolari.....	<b>55</b>
Rappresentanza .....	<b>56</b>
Fornitura di informazioni .....	<b>56</b>
Diritto di essere ascoltato.....	<b>57</b>
Processo decisionale .....	<b>57</b>
<b>Meccanismo nazionale di rinvio</b> .....	<b>58</b>
<b>Personale qualificato</b> .....	<b>59</b>

## Elenco delle abbreviazioni

<b>AT</b>	Austria
<b>BE</b>	Belgio
<b>BG</b>	Bulgaria
<b>BIA</b>	Valutazione dell'interesse superiore (Best Interests Assessment)
<b>BIC</b>	Interesse superiore del minore (Best Interests of the Child)
<b>CH</b>	Svizzera
<b>COI</b>	Informazioni sul paese di origine
<b>Comitato CRC</b>	Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
<b>CRC</b>	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) (Convention on the Rights of the Child)
<b>CY</b>	Cipro
<b>DE</b>	Germania
<b>DK</b>	Danimarca
<b>DCA</b>	Direttiva sulle condizioni di accoglienza
<b>DPA</b>	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
<b>EASO</b>	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
<b>EE</b>	Estonia
<b>EL</b>	Grecia
<b>ES</b>	Spagna
<b>FI</b>	Finlandia
<b>FR</b>	Francia
<b>HU</b>	Ungheria
<b>IE</b>	Irlanda
<b>IT</b>	Italia
<b>LT</b>	Lituania
<b>LV</b>	Lettonia
<b>MGF</b>	Escissione/mutilazione genitale femminile
<b>MNA</b>	Minore/i non accompagnato/i
<b>NIDOS</b>	Fondazione NIDOS (istituto per l'esercizio della tutela per minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale nei Paesi Bassi)
<b>NL</b>	Paesi Bassi
<b>NO</b>	Norvegia
<b>PdO</b>	Paese di origine
<b>PI</b>	Protezione internazionale
<b>PL</b>	Polonia
<b>RO</b>	Romania
<b>SE</b>	Svezia
<b>SI</b>	Slovenia
<b>SK</b>	Slovacchia
<b>SM</b>	Stato/i membro/i dell'Unione europea
<b>SMA</b>	Agenzia svedese per la migrazione (Swedish Migration Agency)
<b>Stati UE+</b>	Stati membri dell'Unione europea, più Norvegia e Svizzera
<b>THB</b>	Tratta di esseri umani (Trafficking in Human Beings)
<b>TUSLA</b>	Agenzia per l'infanzia e la famiglia (Child and Family Agency), Irlanda
<b>UNHCR</b>	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)

# Introduzione e finalità

La situazione dei minori bisognosi di protezione internazionale che arrivano nell'UE continua a rappresentare un'enorme sfida per i sistemi nazionali di asilo. Spesso i minori arrivano in Europa dopo aver subito sfruttamento e abusi, privi delle cure genitoriali o in situazioni di rischio che accentuano la loro intrinseca vulnerabilità. Molte autorità hanno grandi difficoltà a rispondere alle loro esigenze particolari assicurando la protezione e il trattamento adeguato cui i minori hanno diritto. Inoltre, a causa delle differenze tra i sistemi nazionali, minori in situazioni o circostanze analoghe possono essere trattati o considerati in modo diverso a seconda dello Stato UE+ in cui si trovano. Questa diversità di prassi potrebbe provocare disparità e disomogeneità indebite nell'identificazione e nella protezione di questi minori, ostacolando in parte gli obiettivi del CEAS.

Alla luce della [comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti](#) <sup>(1)</sup> e del mandato dell'EASO volto a sostenere gli Stati membri dell'UE mediante il rafforzamento della cooperazione pratica, l'individuazione delle buone prassi e l'integrazione delle questioni relative ai minori nelle procedure di asilo, l'EASO ha avviato nel 2017 una consultazione sulle procedure di asilo per i minori e nel 2018 ne ha convalidato i risultati. L'obiettivo è stato quello di raccogliere informazioni sulle prassi e politiche nazionali in materia di procedure di asilo per i minori. Lo scopo della presente relazione è individuare le carenze e le differenze riguardanti le prassi degli Stati UE+, porre in risalto le buone prassi adottate e formulare raccomandazioni sostanziali per rafforzare la protezione dei minori nel territorio dell'UE.

## Oggetto della relazione e metodologia

A seguito della consultazione, l'EASO ha elaborato la presente relazione sulla base dei contributi forniti da 24 Stati UE+ (**AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI e SK**).

La relazione riguarda esclusivamente le procedure di asilo per i minori; le fasi collaterali quali l'accoglienza o altri percorsi legali per i minori (per ottenere la residenza o il permesso di soggiorno in base alla minore età) esulano dall'oggetto della presente relazione e non sono pertanto trattate. La presente relazione è stata elaborata al termine di un'analisi documentale delle informazioni trasmesse dagli Stati UE+ nel 2017 relativamente alle prassi e all'ordinamento vigenti nonché ai documenti di indirizzo politico.

I risultati preliminari sono stati verificati nel marzo 2018 dai punti di contatto dell'EASO prima del consolidamento nella versione definitiva.

## Struttura

La relazione segue la struttura della consultazione.

### Sezione 1: definizioni operative

Questa sezione analizza e confronta i diversi termini e le relative definizioni negli Stati UE+, esaminando inoltre come sono considerate e trattate diverse categorie di minori nei vari Stati UE+.

### Sezione 2: interesse superiore del minore nelle procedure di asilo

Questa sezione esamina l'attuazione pratica del concetto di interesse superiore del minore nella procedura di asilo da parte delle autorità nazionali.

---

(1) Commissione europea, [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «La protezione dei minori migranti»](#), 12 aprile 2017, COM(2017) 211 finale.



### Sezione 3: procedure di asilo per i minori

Questa sezione traccia il quadro delle garanzie e condizioni speciali accordate ai minori nell'ambito della procedura di asilo.

### Sezione 4: rinvio

Questa sezione illustra i meccanismi di rinvio esistenti e le situazioni in cui si attivano.

### Sezione 5: specializzazione e formazione del personale

Questa sezione illustra in dettaglio gli strumenti e i percorsi formativi utili per far sì che il personale a contatto con i fascicoli di minori acquisisca conoscenze specialistiche.

### Raccomandazioni

Una raccolta di raccomandazioni fornisce orientamenti su come affrontare le questioni sollevate nella relazione.

Oltre alle raccomandazioni, la relazione include anche una serie di caselle di testo contenenti:

- esempi tratti dalla prassi: informazioni tratte dalla mappatura effettuata dall'EASO;
- note terminologiche: definizioni giuridiche od operative per assicurare un'interpretazione univoca di alcuni termini utilizzati.

#### ➤ Note terminologiche

«Procedura/e di asilo» è il termine preferito ai fini della presente pubblicazione, in contrapposizione a «procedure di protezione internazionale», in linea con la terminologia utilizzata da uno strumento giuridico fondamentale in materia, ossia la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), in appresso denominata «DPA».


L'acquis dell'UE vigente in materia di asilo consiste in una serie di strumenti giuridici dell'UE: «direttiva sulle condizioni di accoglienza» (DCA) (rifusione), «direttiva sulle procedure di asilo» (DPA) (rifusione), «direttiva sulle qualifiche» (DQ) (rifusione), «direttiva sulla protezione temporanea» (non attivata), «regolamento Dublino III» (Dublino III) e «regolamento Eurodac» (Eurodac) (rifusione).

## Sezione 1. Definizioni operative

### Esame e trattamento di queste figure

La maggior parte degli Stati UE+ ha una definizione giuridica od operativa per i termini di **minore accompagnato** e **non accompagnato**, **tutore e/o rappresentante**, ma non per i termini **minore separato** o **adulto accompagnatore**. Tuttavia, solo in alcuni casi la definizione nazionale esistente corrisponde letteralmente alle definizioni consolidate nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo o alla definizione proposta dall'EASO.

A causa dell'assenza di termini e definizioni armonizzati, è possibile che casi simili siano considerati o trattati in modo diverso, come illustrato di seguito. I risultati sono presentati concentrando l'attenzione in particolare sulle diverse categorie di minori in cui gli adulti associati sono integrati come sottosezioni:



### Minori accompagnati

#### ➤ Note terminologiche

Il termine «minore/bambino accompagnato» non figura con una definizione esplicita nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo, ma l'EASO propone una definizione *a contrario* basata sulla definizione del termine «minore non accompagnato» che compare nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo:

il minore che entri nel territorio degli Stati membri accompagnato da uno o entrambi i genitori o da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando sia effettivamente affidato a tale persona.

Questa definizione corrisponde a quella utilizzata nell'ordinamento nazionale di tre Stati UE+ (**HU, PL, SI**).

Diciassette Stati UE+ (**BE, BG, CH, CY, DE, DK, EL, EE, FI, FR, IE, IT, LV, NL, NO, SE, SK**) hanno una propria definizione nazionale per il termine «minore accompagnato», mentre in quattro Stati UE+ (**AT, ES, LT, RO**) non esiste una definizione nell'ordinamento giuridico nazionale.

### Adulto responsabile del minore

Durante il processo di consultazione, l'EASO non ha proposto nessuna definizione per il termine «**adulto responsabile del minore**» perché, in base agli strumenti giuridici dell'UE, questa figura deve essere definita a livello nazionale conformemente alle leggi o alle prassi dello Stato membro (SM) interessato.

Per tutti gli Stati UE+ intervistati (**AT, BE, BG, CH, CY, DE** <sup>(2)</sup>, **DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI e SK**) la figura dell'adulto responsabile del minore coincide con i genitori biologici o adottivi.

Secondo i risultati, in alcuni Stati UE+ (**AT, BG, CH, CY, EE, EL, FR, LT, PL, e SE**) anche una persona che ha l'affidamento legale può essere accettata come adulto responsabile del minore. In particolare, in **EL** e **FR**, la potestà genitoriale deve essere assegnata da un'autorità giudiziaria. In **EE**, l'adulto responsabile deve certificare dinanzi alla polizia, alla guardia di frontiera o al servizio di sicurezza interna estone il diritto di affidamento per essere considerato tale.

I familiari e parenti <sup>(3)</sup> possono essere considerati l'adulto responsabile del minore in **AT, CH, DK, FR, HU, IE, IT, SI, SK**. In particolare, in **SI**, un parente del minore che vive in una comunità il cui ruolo è essenzialmente simile a quello della famiglia nucleare o che ha la stessa funzione di una famiglia, ad esempio l'assistenza fisica, la protezione, il sostegno emotivo e la dipendenza finanziaria, può essere considerato responsabile del minore.

In 18 Stati UE+ (**AT, BE, BG, CH, DE, EE, FI, FR, HU, IE, IT, LT** <sup>(4)</sup>, **LV, NL, NO** <sup>(5)</sup>, **RO, SE e SK**) il tutore o rappresentante legale nominato sarebbe anch'esso considerato adulto responsabile. In **IT**, ad esempio, il tutore è nominato in mancanza di genitori o parenti (fino al quarto grado) e deve possedere le competenze necessarie e svolgere i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore (BIC).

#### Esempi di prassi: adulti responsabili

In **DK**, gli adulti diversi dai genitori sono considerati adulti responsabili se il servizio danese per l'immigrazione li considera custodi principali in assenza dei genitori. Viene effettuata una valutazione per stabilire se il minore in questione debba essere considerato accompagnato dall'adulto. La valutazione si basa su un colloquio con il minore e con l'adulto e tiene conto di quanto segue: se il familiare ha accompagnato il minore in Danimarca, se il familiare e i minori erano in contatto nel paese di origine prima di lasciarlo, se sono stati in contatto durante la loro permanenza in DK e quali sono i desideri dei genitori. Un presupposto indispensabile è sempre che l'accompagnatore adulto sia competente e si assuma, di fatto, la responsabilità del minore.

In **NL**, i minori sono considerati non accompagnati se non sono accompagnati dai genitori o dai tutori legali. Anche i minori accompagnati da familiari o parenti sono considerati non accompagnati e anche nel loro caso viene nominato un tutore.

<sup>(2)</sup> In **DE**, le seguenti categorie possono essere identificate come responsabili del minore solo se sono rispettati requisiti specifici: età minima di 18 anni, genitori sposati, madre nubile salvo decisione giudiziaria contraria, o altre persone nominate da un tribunale.

<sup>(3)</sup> L'EASO non considera i familiari, i fratelli o i parenti come adulti responsabili del minore, a meno che essi non risultino definiti come tali a livello nazionale, conformemente alle leggi o alle prassi dello Stato membro interessato o abbiano ottenuto la tutela del minore.

<sup>(4)</sup> Il tutore/rappresentante è considerato responsabile del minore se ha i documenti che ne attestano tale posizione.

<sup>(5)</sup> Il tutore/rappresentante è considerato responsabile del minore se ha i documenti che ne attestano tale posizione.

## Verifica dei legami

I legami genitoriali dell'adulto responsabile sono verificati in tutti i casi in **BE, BG, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HU, LV, NL, PL, RO e SI**, mentre in altri Stati (**AT, CH, DK, IE, IT, LT, NO, SE e SK**) sono verificati solo in caso di dubbi o se si ritiene che ve ne sia la necessità.

In risposta a una domanda sui metodi utilizzati per verificare i legami familiari <sup>(6)</sup>, gli intervistati hanno dichiarato che l'accertamento viene effettuato mediante test del DNA (12 Stati UE+), colloqui (8 Stati UE+) o tramite presentazione di documenti ufficiali (17 Stati UE+).

### Esempi di prassi: verifica dei legami

In **EL**, i legami genitoriali che esistevano prima dell'ingresso nel paese sono esaminati durante il colloquio (conformemente al quadro giuridico pertinente della direttiva qualifiche). In caso di dubbio, e se non esistono documenti che comprovino i legami familiari, il servizio per l'asilo può chiedere il test del DNA e può esserne data comunicazione alla procura.

In **FI** nei casi di ricongiungimento familiare viene effettuata una verifica scientifica.

In **NO**, gli accompagnatori adulti che non sono genitori biologici del minore sono tenuti a fornire documenti che comprovino la loro responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Se non sono in grado di dimostrarla per via documentale, il minore viene considerato non accompagnato.

In **NL** si procede con maggiore attenzione all'accertamento dei legami familiari se i familiari a un certo punto, ad esempio durante il processo di ricongiungimento, si sono separati. In questi casi è necessario fornire gli opportuni documenti. In mancanza di documentazione, l'accertamento dei legami familiari viene effettuato mediante un colloquio e/o l'analisi del DNA.

## Minori non accompagnati

Otto Stati UE+ (**CY, DE, EE, EL, HU, LT, RO e PL**) hanno inserito nell'ordinamento giuridico nazionale la definizione di **minore non accompagnato** <sup>(7)</sup> prevista dall'*acquis* dell'UE in materia di asilo, mentre 14 Stati UE+ (**BE, BG, CH, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LV, NO, SE, SI, SK**) hanno adottato una definizione leggermente diversa. Di norma, la differenza rispetto alla definizione dell'UE consiste nell'omissione del riferimento ai minori che vengono abbandonati dopo l'ingresso nel territorio degli Stati membri. In **AT** e **NL** non esiste una definizione giuridica del termine «minore non accompagnato», benché **NL** applichi comunque il concetto ai minori non accompagnati dai genitori o dai tutori legali.

## Tutore e/o rappresentante

Nelle procedure di asilo, la figura del tutore e/o del rappresentante <sup>(8)</sup> è fondamentale per garantire che siano poste in essere garanzie per i minori. L'*acquis* dell'UE istituisce questa figura per assistere il minore nella procedura e le assegna compiti importanti, quali l'esercizio della capacità di agire per conto del minore o la presentazione o l'inoltro della domanda per suo conto, ove necessario. Le sue responsabilità includono anche informare il minore del colloquio personale e assistervi al fine di porre domande o formulare osservazioni ecc. Tuttavia, la figura e il ruolo del tutore e/o del rappresentante variano nei sistemi nazionali, il che incide sull'assistenza che riceve il minore.

<sup>(6)</sup> Processo di accertamento dell'autenticità dei rapporti familiari tra il minore e il presunto familiare. Ulteriori orientamenti sulla verifica dei legami familiari sono disponibili nella [Guida pratica sulla ricerca della famiglia](#) pubblicata dall'EASO nel marzo 2016.

<sup>(7)</sup> Definizione giuridica dell'EASO ricavata dall'*acquis* dell'UE in materia di asilo: un minore non accompagnato è un minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri.

<sup>(8)</sup> Ai sensi dell'articolo 2, lettera n), DPA (rifusione), per «rappresentante» si intende «la persona o l'organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure [previste dalla presente direttiva], allo scopo di garantirne l'interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario».

In base ai loro ordinamenti giuridici, alcuni Stati UE+ (**BE, BG, CY, DK, EL, EE, ES, HU, IE, IT, LV, PL, RO e SE**) riconoscono **un'unica figura** che prende il nome di rappresentante (**BG, CY, DK, EL, ES, RO**) o tutore (**BE, LV, SE**). In cinque Stati UE+ (**EE, HU, IE, IT, PL**), i termini tutore e rappresentante sono utilizzati in modo intercambiabile.

In altri Stati UE+ (**AT, CH, DE, FI, FR, LT, NO, SI e SK**) le **due figure** coesistono con ruoli diversi nei sistemi nazionali per la protezione dei minori:

- **rappresentante** (**AT**: consulente legale; **CH**: denominato anche «delegato»; **DE**: genitori (età minima di 18 anni) o tutore legale; **FI**: per questioni giuridiche, **FR**: *administrateur ad hoc*; **LT**: con conoscenze giuridiche; **NO**: persona indipendente nominata durante la procedura di asilo; **SI**: nominato dal centro di assistenza sociale prima dell'inizio della procedura di asilo; **SK**: scelto tra le persone con rapporti stretti con il minore o istituzionale);
- **tutore** (**AT**: nominato dal servizio di assistenza per i giovani; **CH**: volontari od operatori professionali assegnati dai cantoni; **DE**: responsabile della cura del minore in caso di indisponibilità dei genitori; nominato dal tribunale su richiesta del servizio di assistenza per i giovani; **FI**: nominato dal tribunale per garantire l'interesse superiore del minore dopo avere consultato l'assistente sociale del centro di accoglienza, non è necessario che possieda una qualifica professionale; **FR**: *tuteur*; **LT**: assistente sociale; **NL**: il tribunale nomina un assistente sociale professionale come tutore temporaneo; **NO**: viene nominata una persona indipendente per i minori non accompagnati cui viene concesso un permesso di soggiorno; **SI**: al riconoscimento della protezione internazionale; **SK**: per proteggere l'interesse superiore e il benessere generale del minore alla stessa stregua dei genitori).

**Altre figure**: in alcuni ordinamenti nazionali sono previste anche altre figure per il sostegno al minore (**CH**: persona di fiducia; **DE**: fino alla nomina di un tutore, il servizio di assistenza sociale per i giovani fa le veci dei genitori o del tutore; **NL**: avvocato; **NO**: avvocato)


### Autorità investita del potere di nomina

Per la maggior parte degli Stati UE+ intervistati, il tutore/rappresentante è nominato dall'autorità giudiziaria (**AT, DE, EL, FI, FR, IT, LV, NL, PL, SK**) o dall'ente previdenziale (**CY, ES, HU, IE, LT, RO e SI**). In altri casi, l'autorità che ha il potere di nomina è il servizio di tutela (**BE**), l'autorità regionale (**CH, DK**) o l'autorità locale (**BG, EE, NO, SE**).

La nomina di un tutore/rappresentante viene effettuata d'ufficio in **nove** Stati UE+ (**DE, FI, LV, HU, NL, PL, RO, SE e SK**). Nei casi seguenti, invece, la nomina avviene su iniziativa di un'altra autorità od organizzazione:

- polizia e guardie di frontiera in **LV, PL, e SK**;
- servizi socioassistenziali (nel caso in cui il tutore sia nominato dall'autorità giudiziaria) in **DE, FI** nelle strutture di accoglienza;
- una ONG con un ruolo specifico riguardo alla tutela: in **DK** su raccomandazione della Croce rossa danese, in **NL** da NIDOS;
- l'autorità accertante (autorità per l'immigrazione e l'asilo) in **HU, RO e SE**.

Figura 1. Calendario per la nomina di un tutore



In **BE, CH, DE, DK, HU, IE, IT, LV** e **SK**, il tutore/rappresentante è nominato immediatamente dopo l'individuazione del minore come non accompagnato.

La nomina del tutore/rappresentante avviene prima dell'inizio del processo di protezione internazionale in **FR** <sup>(9)</sup>, **PL** e **SI**, mentre avviene in una fase successiva durante/dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale in **BG** <sup>(10)</sup>, **CY, EE, EL, LV, LT, NO, RO** e **SE**. In **EL**, se il minore ha meno di 15 anni, per la presentazione della domanda deve assistere un rappresentante.

In **FI** e **NL**, il minore deve presentarsi alle strutture di accoglienza/alloggio per far nominare un tutore/rappresentante. In **FI**, il responsabile del centro di accoglienza assume i compiti del tutore prima che il tutore sia nominato dal tribunale distrettuale.

In **AT**, il momento della nomina varia da caso a caso.

**ES** presta immediata attenzione a qualsiasi minore non accompagnato/separato che nomini l'Ente pubblico di protezione dei minori come rappresentante legale con custodia legale del minore non accompagnato. **ES** non ha fornito ulteriori informazioni sui tempi specifici per la nomina del rappresentante legale.

In **FR**, non appena un minore non accompagnato viene trovato o chiede protezione legale, viene immediatamente accolto e protetto per cinque giorni. Durante questi giorni viene effettuata una valutazione per stabilire la minore età, si cercano i familiari o i parenti e si tenta di determinare le esigenze specifiche del minore. Non appena viene accertato che si tratta di un minore, la procura affida il minore alle autorità di protezione sociale dell'infanzia (*l'aide sociale à l'enfance*) per 15 giorni e deferisce ufficialmente il caso al giudice responsabile della protezione dei minori (*le juge des enfants*). Contemporaneamente, il giudice nomina un rappresentante (*administrateur ad hoc*) per la procedura di asilo.

Il giudice competente per la protezione dei minori (*le juge des enfants*), affida il minore ai servizi sociali di protezione dell'infanzia fino alla nomina di un tutore (*tuteur*). Durante questo periodo, i servizi di protezione dell'infanzia provvedono al benessere generale del minore che è stato loro affidato.

In seguito, il giudice che si occupa delle questioni familiari, in particolare della tutela (*juge des tutelles des mineurs*) nomina un tutore. Il tutore è nominato fino all'età di 18 anni ed è un rappresentante legale, che può prendere tutte le decisioni per il minore, può rappresentarlo nelle procedure legali, compreso l'asilo, e fornisce tutto ciò che occorre.

## Qualifiche

La stragrande maggioranza degli intervistati annovera i criteri per nominare il tutore/rappresentante di un minore, anche se tali requisiti sono di natura diversa. In 16 Stati UE+ [**AT, BG, CH** <sup>(11)</sup>, **CY, DK, EE, FR** (per il tutore), **HU, IE, LT, LV, NL, NO, PL, RO** e **SK**] il tutore/rappresentante legale è un professionista, un operatore sociale o un funzionario incaricato della tutela del minore. In **AT, DK, IE, LT, NL** e **RO**, la persona deve avere un diploma di laurea certificato mentre in **AT, BG, CH, CY, EE, ES, FR** (per il tutore), **HU, LV, NO** e **PL**, è richiesta o fornita una formazione specifica per garantire che il tutore/rappresentante possa svolgere le proprie funzioni.

In **BE, DK, ES, FI, FR** (per il rappresentante), **HU, IT, NO, PL, SE** e **SI**, il tutore/rappresentante può essere un privato con qualifiche e formazione specifiche. In **HU**, ad esempio, il tutore/rappresentante può essere anche l'adulto accompagnatore che ha un rapporto consolidato con il minore, oltre che un tutore professionista. La nomina di una persona privata come tutore/rappresentante del minore può essere soggetta ad alcuni limiti temporanei: ad esempio, in **FR**, una persona chiamata «terza persona degna di fiducia» (*un tiers digne de confiance*) è nominata per alcuni mesi, al termine dei quali deve chiedere di essere nominata tutore legale o *tuteur*.

<sup>(9)</sup> Per il rappresentante.

<sup>(10)</sup> Può essere diverso da caso a caso.

<sup>(11)</sup> Inclusi i volontari.

Alcuni Stati UE+ accettano altre persone come tutori/rappresentanti del minore. **EL** e **DE** prevedono che qualunque persona possa essere nominata tutore/rappresentante, purché abbia l'approvazione dell'autorità giudiziaria. In particolare, in **EL**, i parenti o il personale della ONG possono essere nominati come tutore/rappresentante. Parenti o persone vicine possono essere nominati come tutori/rappresentanti anche in **LV** e **SK**. In **BE**, professionisti, volontari, privati e personale della ONG nel settore sociale e legale possono essere nominati come tutore/rappresentante del minore. In **FR**, il personale dell'ONG può essere nominato solo come rappresentante del minore, mentre un parente può essere nominato solo come tutore.

#### **Esempi di prassi: nomina di un tutore/rappresentante**

In **BE**, il servizio di tutela presta attenzione al numero di tutele che ha già il tutore. Questi deve avere il profilo e le competenze adeguate a trattare con i MNA (minori non accompagnati) per essere efficiente e stabilire un rapporto di fiducia.

In **FI**, l'assistente sociale incontra il minore e il candidato tutore e valuta se quest'ultimo è la persona giusta. A questo proposito viene ascoltata anche l'opinione del minore.

In **SK**, il tutore/rappresentante è la persona nominata dai genitori se ciò non è in conflitto con l'interesse superiore del minore. In assenza di tale persona, le funzioni sono assunte dal dipartimento degli affari sociali del Comune in caso di minori accompagnati o di Tutela legale dei minori e curatela sociale in caso di minori non accompagnati.

#### **Tutela nei paesi terzi**

Secondo le risposte degli Stati UE+, il tutore/rappresentante nominato da un paese terzo è riconosciuto in **AT, EL, ES, FR**, e **HU** se la nomina è in linea con il loro quadro giuridico nazionale. In **BE, EE, IT** e **LT**, la persona è tenuta a fornire la documentazione comprovante la nomina nel paese terzo. In **SE**, il tutore capo deve decidere se deve essere nominato anche un tutore.

La nomina del tutore/rappresentante in un paese terzo non è riconosciuta in **BG, DK, FI, IE, NL, SI** e **SK**.

In **DE, CH, LV** e **PL** non esiste una prassi per quanto riguarda la tutela in un paese terzo. In **CY** e **NO**, il riconoscimento del tutore/rappresentante nominato da un paese terzo non è applicabile. **RO** non ha fornito informazioni al riguardo.

#### **Incontro con il minore**

In 15 Stati UE+ (**AT, BE, CH, CY, DE, ES, FR, IE, LT, LV, NL, RO, SE, SI** e **SK**) il tutore/rappresentante deve avere incontri regolari con il minore. In **LT**, le comunicazioni tra il tutore e il minore sono quotidiane, mentre in **DE** e **NL** l'incontro deve avvenire almeno una volta al mese.

In **PL** e **NO**, anche se il tutore/rappresentante non è tenuto a incontrare regolarmente il minore, deve comunque partecipare al colloquio.

In cinque Stati UE+ (**BG, EE, EL, FI** e **HU**), non è richiesto un incontro con il minore a meno che non sia necessario. Ad esempio, in **BG**, questo incontro si svolge nei casi stabiliti dalla legge e in **EL** dipende dalla decisione adottata dalla procura. In **HU**, l'incontro deve svolgersi se è nell'interesse superiore del minore.

In **DK** e **IT**, l'incontro non è obbligatorio, tuttavia in **DK** è raccomandato dalla Croce rossa danese (due volte al mese) e in **IT** è consigliato dalle linee guida dell'autorità indipendente per i minori e gli adolescenti.

#### **Meccanismi di monitoraggio**

Tali meccanismi consistono in valutazioni periodiche e nell'adozione di specifiche misure atte a garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del tutore/rappresentante nominato.

In 20 degli Stati UE+ che hanno risposto (**AT, BE, CH, CY, DE, EE, EL, ES, FI, HU, IE, LT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI** e **SK**), esiste un meccanismo di monitoraggio per garantire che il tutore/rappresentante svolga i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Nella maggior parte dei casi, l'organo

di controllo sarà l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità per la tutela dei minori, mentre in **DE**, **EE**, **EL** e **SK** i compiti di controllo rientrano nel mandato dell'autorità giudiziaria.

In **FR**, non esiste un meccanismo sistematico, tuttavia il giudice minorile può chiedere delle relazioni e può esaminare i reclami sul tutore presentati da un minore. Il rappresentante deve fare una relazione al termine di ciascun incarico e ogni quattro anni esiste la possibilità di un rifiuto da parte del giudice.

Un meccanismo di monitoraggio non è previsto dalla legge in **BG**, **IT** e **NO**.

#### **Esempi di prassi: meccanismi di monitoraggio per i tutori**

In **BE**, il tutore deve redigere regolarmente relazioni per il dipartimento di Giustizia e il servizio di tutela in merito alla situazione personale del minore. La prima relazione deve essere presentata entro i 15 giorni successivi alla designazione, le relazioni intermedie sono richieste ogni sei mesi e una relazione finale deve essere presentata 15 giorni dopo il termine della tutela. Possono essere presi provvedimenti che vanno dalle riunioni informative agli avvertimenti e, in ultima istanza, al ritiro della certificazione nei confronti del tutore/rappresentante qualora questi non rispetti i doveri che gli spettano in tale qualità.

In **CY**, il responsabile del servizio di asilo conduce accertamenti periodici, compresa la valutazione della disponibilità dei mezzi necessari per rappresentare il minore non accompagnato. In base a queste valutazioni vengono adottate misure appropriate per l'effettiva rappresentanza del minore.

In **IE**, ogni 4-6 settimane viene effettuata una supervisione clinica.

In **DK**, la Croce rossa danese assicura una formazione per garantire che il tutore/rappresentante svolga i propri compiti in conformità con il principio dell'interesse superiore del minore.

In **LT**, la supervisione del tutore/rappresentante nell'esecuzione dei compiti comprende le visite ai minori e le revisioni dell'affidamento. Le opinioni del minore e del tutore vengono ascoltate durante la visita e nel corso della revisione.

L'inadeguato adempimento delle funzioni da parte del tutore/rappresentante può comportare la revoca della nomina (**AT**), il ritiro della certificazione (**BE**) o del titolo (**SI**).

#### **Condizioni per la nomina del tutore/rappresentante**

Quasi tutti gli Stati UE+ intervistati nominano un rappresentante, anche se il minore non accompagnato raggiunge i 18 anni di età prima che venga presa una decisione in primo grado. Fanno eccezione **RO** (solo se il minore raggiunge l'età di 18 anni in un periodo di 15 giorni dopo la presentazione della domanda) e **DK** (in caso di dubbi finché il DIS <sup>(12)</sup> non ha stabilito che la persona è un minore tramite una valutazione dell'età).

#### **Esempi di prassi: nomina di un tutore quando il minore compie 18 anni prima che venga presa una decisione definitiva**

In **ES**, la protezione dei minori non accompagnati può essere estesa oltre i 18 anni in circostanze specifiche, al fine di proteggere la persona dal rischio di vulnerabilità.

In **IE**, il tutore accompagnerà il giovane fino alla fase finale di accertamento, indipendentemente dal fatto che il minore abbia 17 anni, 11 mesi e 29 giorni al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.

<sup>(12)</sup> Servizio d'immigrazione danese.



## Minori non accompagnati con adulti accompagnatori (non responsabili nei loro confronti)

### Minori separati

Per la maggior parte degli Stati UE+ intervistati (**AT, BE, BG, CH, CY, DE** <sup>(13)</sup>, **DK, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT, NL, PL, RO, SE, SI, SK**) non esiste una definizione legale od operativa del termine «**minori separati**» <sup>(14)</sup>. Tuttavia, in **EL**, è stata sviluppata una definizione operativa di minori separati, mentre una definizione legale di minori separati è presente in **IE** e **NO** <sup>(15)</sup>.

**LV** non ha specificato alcuna definizione per i minori separati.

I **minori separati** possono essere considerati accompagnati o non accompagnati a seconda delle diverse circostanze. Secondo la prassi nazionale, il minore separato è considerato accompagnato se:

- accompagnato da un membro adulto della famiglia, da un rappresentante legale (**DK** e **SI**);
- una volta che la rispettiva autorità conferma il legame familiare o sceglie un tutore adeguato (**IE** e **LV**).

In 19 Stati UE+ (**BE, BG, CH** <sup>(16)</sup>, **CY, DE, EE, EL, ES, IE** <sup>(17)</sup>, **FI, FR** <sup>(18)</sup>, **HU, LT, LV** <sup>(19)</sup>, **NL, PL** <sup>(20)</sup>, **RO, SE** e **SK**), i minori separati sono considerati come non accompagnati, mentre in **IT** i minori separati possono essere trattati come accompagnati o non accompagnati a seconda delle circostanze di ciascun caso.

In **AT** <sup>(21)</sup>, questa distinzione non è applicabile.

#### Esempi di prassi:

In **LV**, non appena un minore non accompagnato presenta una domanda di asilo, il tribunale per gli orfani decide immediatamente sulla nomina di un tutore per il minore non accompagnato. Il tribunale per gli orfani e le autorità accertanti prenderanno provvedimenti per la ricerca dei familiari del minore e per accertare le possibilità di rimpatrio presso la famiglia di appartenenza.

Se i parenti più prossimi sono idonei ad assumere la tutela del minore, il tribunale per gli orfani confermerà il loro ruolo di tutore. Se tra i parenti del minore non viene trovato nessuno capace (quelli capaci non sono in grado di assumere la tutela o sono esonerati dalla tutela per motivi legali) o se un minore non ha parenti, il tribunale per gli orfani nominerà dei tutori scelti tra altre persone. Il tribunale agisce di propria iniziativa non appena viene informato dell'esistenza di tali orfani.

In **ES**, i minori separati considerati in situazione di rischio sono soggetti a una specifica valutazione e sorveglianza al fine di fornire assistenza e soddisfare le loro esigenze di accoglienza.

In **NL**, i minori sono considerati non accompagnati se non accompagnati dai genitori o da tutori legali. Anche i minori accompagnati da familiari o parenti sono considerati non accompagnati e anche nel loro caso viene nominato un tutore.

<sup>(13)</sup> In **DE**, un minore separato è anche un minore non accompagnato. La definizione di minore non accompagnato è applicabile al minore separato.

<sup>(14)</sup> «I minori separati sono quelli che sono separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza, per legge o consuetudine, ne erano direttamente responsabili, ma non necessariamente da altri parenti». Comitato sui diritti dei minori, osservazione generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati al di fuori del loro paese di origine, 1° settembre 2005, pag.6.

<sup>(15)</sup> In particolare, **NO** riconosce i minori che possono essere accompagnati da un altro membro della famiglia o da un adulto accompagnatore come categoria specifica con le procedure e le disposizioni particolari che si applicano ai minori non accompagnati.

<sup>(16)</sup> Mentre la custodia da parte dell'adulto o dei parenti che lo accompagnano è incerta.

<sup>(17)</sup> Mentre il legame familiare non è confermato da TUSLA, l'Agenzia governativa per la tutela dei minori e della famiglia.

<sup>(18)</sup> Se non c'è un adulto considerato responsabile del minore. In questo caso, un giudice nominerà un rappresentante.

<sup>(19)</sup> In **LV**, finché il tribunale degli orfani non sceglie un tutore adeguato.

<sup>(20)</sup> In **PL**, i minori separati possono essere ospitati dai loro parenti, se in possesso di documenti che confermano la loro appartenenza alla famiglia.

<sup>(21)</sup> Il quadro giuridico non fornisce alcuna definizione di minore accompagnato o non accompagnato. La legge opera in questo contesto con il termine «minori i cui interessi non possono essere esercitati dal loro rappresentante legale».

## Minori coniugati

La maggior parte degli Stati UE+ che hanno risposto (**AT, BE, CH, CY, DE, EL, FI, IE** <sup>(22)</sup>, **LT, NL, NO, PL, SE** e **SK**) classifica i minori coniugati come minori non accompagnati. Tuttavia, in sette Stati UE+ (**DK, EE, ES, FR, HU, IT** e **SI**), i minori coniugati possono essere considerati accompagnati a seconda dell'età, della legislazione nazionale o della valutazione individuale effettuata. In due Stati UE+ (**BG** <sup>(23)</sup> e **LV**), i minori coniugati sono considerati adulti.

In **CH, CY, DE, EL** e **DK**, viene nominato un tutore/rappresentante per assistere il minore, così come in **BE**, dove in caso di matrimonio consuetudinario viene nominato un tutore esperto.

**RO** non ha specificato come sono considerati i minori coniugati secondo le politiche e le prassi nazionali.

## Riconoscimento del matrimonio infantile

L'età dei coniugi o la legalità/conformità con il diritto nazionale <sup>(24)</sup> sono fattori presi in considerazione dalla maggioranza degli Stati UE+ per il riconoscimento del matrimonio, che sarà pertanto valido nel paese in questione, tranne in **sei Stati UE+** (**CH** <sup>(25)</sup>, **DE, DK, LT, NL** e **SK**), i quali hanno segnalato che il matrimonio non viene riconosciuto quando uno dei coniugi è un minore.

### Esempi di prassi

In **DE** nel luglio del 2017 è entrata in vigore una nuova legislazione in materia di matrimonio infantile. **DE** fissa l'età del consenso a 18 anni per ogni persona (cittadino o straniero) che vive sul territorio nazionale. Pertanto, il matrimonio sarà invalidato se uno dei coniugi aveva meno di 16 anni al momento del matrimonio. Quando i coniugi hanno meno di 18 anni, la decisione deve essere presa dal tribunale.

Secondo la Mappatura dei requisiti minimi di età per quanto riguarda i diritti dei minori nell'UE realizzata dalla FRA, solo in **DE, DK, NL** e **SE** (nonché in **PL**, tuttavia solo per quanto riguarda i maschi, le ragazze possono sposarsi a 16 anni), non esiste alcuna possibilità di sposarsi al di sotto dei 18 anni, come raccomandato dal Comitato CRC. In **ES**, i minori separati considerati in situazione di rischio sono soggetti a una specifica valutazione e sorveglianza al fine di fornire assistenza e soddisfare le loro esigenze di accoglienza.

In **NL**, i minori sono considerati non accompagnati se non accompagnati dai genitori o da tutori legali. Anche i minori accompagnati da familiari o parenti sono considerati non accompagnati e anche nel loro caso viene nominato un tutore.

## Valutazione della situazione dei minori coniugati

La maggior parte dei paesi intervistati (**BE, BG, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE** <sup>(26)</sup>, **IT, NL** (per l'accoglienza), **NO, PL** <sup>(27)</sup>, **SE** <sup>(28)</sup> e **SK**) effettua una valutazione della potenziale situazione di rischio del minore coniugato. In particolare, l'interesse superiore del minore viene valutato specificamente in quattro Stati UE+ (**DK, EL, FR** e **NL**). La vulnerabilità del minore (**BE**) e il rischio di essere vittima della tratta di esseri umani, del

<sup>(22)</sup> Se entrambi i ragazzi hanno meno di 18 anni.

<sup>(23)</sup> Se hanno più di 16 anni.

<sup>(24)</sup> Informazioni utili riguardanti l'età minima per il matrimonio e i requisiti secondo le leggi nazionali dell'UE sono disponibili in FRA, *Mapping minimum age requirements concerning the rights of the child in the EU* (Mappatura dei requisiti minimi di età per quanto riguarda i diritti dei minori nell'UE) all'indirizzo <https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-requirements/marriage-age>

<sup>(25)</sup> Gli uffici cantonali dello stato civile sono responsabili della procedura di riconoscimento dei matrimoni. Di norma, questo tipo di matrimonio non viene riconosciuto.

<sup>(26)</sup> L'IPO rimanda al parere professionale dell'Agenzia per l'infanzia e la famiglia, TUSLA, per la valutazione del rischio in qualsiasi caso che coinvolga un minore. Tutti i casi di questo tipo sono oggetto di rinvio.

<sup>(27)</sup> Un'attenzione particolare viene rivolta alla valutazione del rischio di abusi sessuali.

<sup>(28)</sup> La SMA redige una relazione per i servizi sociali e le forze di polizia se il ragazzo o la ragazza ha meno di 15 anni. In questi casi è importante dialogare con il minore senza il coniuge che lo accompagna.

contrabbando, dello sfruttamento o dell'abuso sessuale sono i fattori a cui gli Stati UE+ prestano attenzione quando effettuano la valutazione.

In alcuni Stati UE+ (**DK, FI, IT** (colloqui psicosociali), **NO, SE**) verrà condotto un colloquio per valutare il rischio e in **DK** e **HU** verrà analizzato il rapporto tra i coniugi. In **SE** il colloquio si svolge senza il coniuge se il ragazzo o la ragazza ha meno di 15 anni.

**RO** non ha specificato come viene condotta la valutazione della situazione dei minori coniugati.

#### Esempi di prassi: valutazione di casi di matrimonio infantile

In **BE**, si presta particolare attenzione ai matrimoni consuetudinari, poiché ciò può essere indicativo di un'estrema vulnerabilità. Viene nominato un tutore che si occupa della situazione e assiste il minore, mentre vengono adottate misure aggiuntive per garantire la sicurezza del minore, ossia un alloggio adeguato separato dal coniuge.

In **CY**, i minori coniugati sono inizialmente considerati minori non accompagnati e un'ulteriore valutazione di ogni singolo caso viene effettuata dai servizi socioassistenziali.

In **DK**, i coniugi sono alloggiati inizialmente in strutture di accoglienza separate (il minore in una struttura di accoglienza per minori) e un'attenta valutazione viene effettuata dal Servizio danese per l'immigrazione. La valutazione comprende colloqui separati sia del minore sia del coniuge, nonché la valutazione di altri fattori, ad esempio se la coppia ha avuto una coabitazione prolungata, se ha figli e compaiono indizi di matrimonio forzato. In ogni caso, se il minore è considerato accompagnato dal coniuge, viene sempre nominato un rappresentante personale.

In **ES**, le misure da adottare variano a seconda dell'età dei coniugi:

- se entrambi i coniugi hanno meno di 16 anni sono alloggiati insieme ai fini dell'accoglienza, tuttavia sono trattati come minori non accompagnati;
- se uno dei coniugi ha meno di 16 anni (in genere una ragazza), viene trattato come minore non accompagnato in situazione di rischio e sono prese in considerazione misure specifiche in materia di accoglienza. Vengono adottati provvedimenti per garantire la sicurezza e la protezione del minore, ossia visite del coniuge sorvegliate e controlli all'ingresso e all'uscita dell'alloggio;
- se uno dei coniugi ha un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, la situazione viene valutata individualmente. A seconda della valutazione, il coniuge può essere trattato come un adulto responsabile, pertanto non è necessario adottare misure specifiche.

## Adulto accompagnatore e coniuge del minore

### ➤ Note terminologiche

Un «adulto accompagnatore» può essere definito come l'adulto che compare davanti alle autorità come accompagnatore del minore ma senza esserne l'adulto responsabile

Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati UE+ intervistati (**AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI** e **SK**) non esiste una definizione operativa. Gli altri cinque Stati UE+ (**BG, CH, DK, EL** e **IE**) hanno inserito la figura dell'«adulto accompagnatore» come sopra definita nei loro ordinamenti. Quattro di questi Stati UE+ (**BG, CH, EL** e **IE**) riconoscono l'adulto accompagnatore come rappresentante/tutore del minore.

Le risposte hanno mostrato che negli Stati in cui è riconosciuta tale figura, l'adulto non ha necessità di avere legami familiari con il minore in sette degli Stati UE+ intervistati (**BE, EL, FR, IE, NL, SE** e **SK**). In otto altri Stati UE+ (**BG, DK, EE, FI, NO, PL, RO** e **SI**), questo è un requisito necessario affinché un individuo sia considerato l'adulto accompagnatore di un minore. In particolare, in **DK**, è prevista un'eccezione nel caso in cui il minore abbia perso i genitori e l'individuo sia stato il tutore principale fin dalla nascita.

In **CH** ed **ES**, i legami familiari non sono solitamente necessari per essere considerati come adulti accompagnatori, mentre in alcuni altri Stati (**AT, CY, DE, HU, IT, LT** e **LV**) i legami familiari non vengono tenuti in considerazione.

**Esempi di prassi: adulto accompagnatore**

In **SI**, il minore, quando è accompagnato da una persona che non è un parente, probabilmente sarà considerato non accompagnato e pertanto verrà nominato un rappresentante legale. Questo è importante anche dal punto di vista dell'eventualità della tratta.

In **NL**, i minori sono considerati non accompagnati se non accompagnati dai genitori o da tutori legali. Anche i minori accompagnati da familiari o parenti sono considerati non accompagnati e anche nel loro caso viene nominato un tutore.

L'adulto accompagnatore può svolgere un ruolo nella procedura di asilo in 14 Stati dell'UE (**BG, CH, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, NO, LV, PL, SE e SK**), in particolare:

- in qualità di rappresentante legale in sette Stati UE+ (**BG, CH, EL, FR**: solo se il giudice conferisce l'autorità parentale, **IE, LV**: se nominato dal tribunale degli orfani e **SK**: se nominato dal tribunale);
- con un ruolo partecipativo in una fase del processo di asilo in tre Stati UE+ (**EL, ES e IE**);
- fornire informazioni in quattro Stati dell'UE+ (**DE, DK, NO e SE**);
- garantire l'interesse superiore del minore in **EE** ed **EL**;
- essere presente/partecipare al colloquio con il minore (**DK e PL** <sup>(29)</sup>).

In alcuni Stati (**BE, FI, HU, NL e SI**) gli adulti accompagnatori non svolgono alcun ruolo nella procedura di asilo e non vengono tenuti in considerazione in **AT, CY, IT, LT e RO**.

L'adulto accompagnatore e il coniuge adulto non sono nominati come tutore/rappresentante del minore in **FI, FR** <sup>(30)</sup>, **LT, NO, SE e SI**. In **BE**, spetta al giudice decidere se un adulto che accompagna un minore possa essere nominato suo tutore civile al termine del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno in Belgio. Tuttavia, mentre è ancora in corso la procedura di asilo, l'adulto che accompagna un minore non può esserne nominato tutore.

Nei restanti Stati UE+ che hanno risposto, la possibilità di nominare sia l'adulto accompagnatore sia il coniuge adulto in qualità di tutore/rappresentante del minore è contemplata in diverse circostanze.

- Se nominato da un tribunale e quando è nell'interesse superiore del minore in **AT**. In **DE**, ogni tribunale decide in merito ai requisiti per la nomina. In **EL** possono essere nominati dalla procura.
- In **FR** è possibile solo la nomina in qualità di tutore e non come rappresentante. In **IE** sono nominati come tutore/rappresentante, a meno che lo Stato non abbia dubbi in merito alla sicurezza del minore. Per quanto riguarda l'adulto accompagnatore, può essere nominato se il minore è sotto la sua tutela e tenendo conto del desiderio e dell'interesse superiore del minore.
- In **NL**, se richiesto da NIDOS, mentre in **SK** verrà effettuata una valutazione per verificare se l'adulto accompagnatore o il coniuge adulto è moralmente e fisicamente maturo per svolgere le funzioni di tutore.
- In **BG** ed **EE**, il coniuge adulto può essere nominato se il matrimonio è conforme alla legge.
- **ES, HU, CY e LV** non hanno indicato alcun requisito specifico applicabile.

In **CH, DK, IT e PL**, l'adulto accompagnatore può essere nominato come tutore/rappresentante del minore mentre il coniuge adulto non può esserlo. In **CH** l'adulto accompagnatore è nominato tutore/rappresentante se ha esercitato tali funzioni nel paese di origine, mentre in **PL** questa opzione è prevista solo quando vi sono difficoltà a trovare un altro tutore per il minore.

In **RO** questa prassi non è applicabile.

Per garantire la tutela del minore, in **DK** viene nominato un rappresentante se il minore è considerato vulnerabile o se è accompagnato dal coniuge. Un rappresentante viene nominato in **FR** se esiste un rischio di conflitto di interessi, in **LV** se il minore non ha parenti e in **SI** se il minore è con l'adulto accompagnatore o se ha meno di 15 anni ed è coniugato.

<sup>(29)</sup> Se il minore lo desidera.

<sup>(30)</sup> Non in qualità di rappresentante, il che significa che l'adulto accompagnatore può essere nominato tutore.

## Sezione 2. L'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo

L'obbligo di garantire l'interesse superiore del minore come considerazione primaria in tutte le decisioni che lo riguardano deriva dall'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza <sup>(31)</sup>, dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ed è stato ribadito nell'*acquis* dell'UE in materia di asilo. Tuttavia, l'attuazione del principio pone numerose sfide alle autorità e alle altre parti interessate. Al fine di individuare tali sfide e potenziali lacune, nonché le buone prassi che potrebbero essere replicate, l'EASO ha affrontato l'argomento nel questionario con i seguenti risultati fondamentali.

### Processo di valutazione dell'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo

A tale proposito, 11 tra gli Stati intervistati (**BE, BG, CH, CY, DK, EE** <sup>(32)</sup>, **IE, ES, FR, LV** e **SE**) applicano una procedura formale di valutazione dell'interesse superiore del minore nell'ambito della procedura di asilo.

L'interesse superiore del minore è considerato preminente nell'ambito della procedura di asilo in **AT, DE, EL, PL, FI, IT, NO** e **SK**, sebbene questi paesi abbiano confermato l'assenza di una procedura formale per valutarlo.

Analogamente, in **FI, HU** <sup>(33)</sup>, **LT, NL, PL, RO** e **SI** non si applica una procedura formale di valutazione dell'interesse superiore del minore, tuttavia sono previste alcune garanzie. In **NL**, Nidos e il Consiglio per la protezione dei minori sono coinvolti nelle valutazioni dell'interesse superiore del minore qualora si rendano necessarie. In **PL**, l'interesse superiore del minore è esaminato nel quadro della valutazione delle necessità di protezione internazionale. In **SI**, tutte le autorità e il personale interessato devono considerare l'interesse superiore del minore come una questione primaria in tutte le fasi della procedura di asilo.

### Quando avviene la valutazione dell'interesse superiore del minore

Secondo la prassi, la valutazione dell'interesse superiore del minore può avvenire in momenti diversi, in alcuni casi prima dell'avvio della procedura di asilo (**IE** e **SK** <sup>(34)</sup>) o in una fase specifica della procedura, ad esempio quando il minore ha chiesto la protezione internazionale come in **BG** ed **EL** (quando il procuratore è debitamente informato <sup>(35)</sup>). In **PL**, la valutazione viene effettuata quando si adotta una decisione in merito alla protezione internazionale.

<sup>(31)</sup> Articolo 3, paragrafo 1: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente; articolo 3, paragrafo 2 Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati; articolo 3, paragrafo 3 Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.» Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), 20 novembre 1989, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1577, pag.2.

<sup>(32)</sup> Con la garanzia del tutore.

<sup>(33)</sup> I regolamenti volti a garantire l'applicazione dell'interesse superiore del minore saranno prorogati con la prossima modifica della legge ungherese sull'asilo.


<sup>(34)</sup> La valutazione inizia dal momento in cui viene individuato il minore.

<sup>(35)</sup> Altrimenti avviene durante il colloquio.

Tuttavia, la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che la valutazione potrebbe essere effettuata in tutte le fasi della procedura di asilo, come avviene in 16 Stati UE+ (**AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR** <sup>(36)</sup>, **IT, LV, NO, SE, SI e SK**). In particolare, in **ES** e **FI**, la valutazione dell'interesse superiore del minore si esegue anche nei centri di accoglienza.

In alcuni di questi Stati (**HU, LT, NL e RO**), in cui non è in atto una procedura formale di valutazione dell'interesse superiore del minore, la questione non è pertinente.

**Figura 2. Calendario della valutazione dell'interesse superiore del minore (\*fase di accoglienza inclusa)**



#### Esempi di prassi: valutazione dell'interesse superiore del minore

In **CY**, dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale, al minore viene consegnato un modulo separato per l'individuazione delle persone vulnerabili. La valutazione del suo interesse superiore è effettuata dai servizi socioassistenziali su base continuativa fino al 18° anno di età.

In **LV**, l'interesse superiore del minore è valutato durante l'intera procedura di asilo mediante un'attività di osservazione e comunicazione orale con il minore condotta in varie occasioni.

In **NO**, la valutazione dell'interesse superiore del minore da parte della Direzione norvegese dell'immigrazione richiede che il minore abbia la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su ogni questione che lo riguarda.


#### Soggetti coinvolti nella valutazione dell'interesse superiore del minore

In 15 degli Stati dell'UE+ intervistati (**AT, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IT, LV, NL, SE e SK**), diverse autorità condividono la responsabilità della valutazione dell'interesse superiore del minore (autorità per l'asilo, autorità di accoglienza, autorità per la protezione dei minori, agenzie di assistenza sociale, magistratura, il tutore o il rappresentante del minore e altri soggetti). In **EL**, la procura effettua la valutazione dell'interesse superiore del minore, mentre altre autorità sono anch'esse responsabili a seconda della fase della procedura. In **SK**, tutte le autorità che lavorano con il minore sono tenute a valutarne l'interesse superiore.

In **HU, LT, RO e SI** ciò non è applicabile. Secondo i risultati, le seguenti autorità hanno la responsabilità primaria nella valutazione dell'interesse superiore del minore nei rispettivi Stati UE+.

<sup>(36)</sup> In **FR**, la valutazione dell'interesse superiore del minore inizia appena viene individuato un minore non accompagnato e non dipende dall'esistenza/dalle fasi della procedura di asilo. L'interesse superiore del minore viene valutato dall'autorità accertante durante e dopo la valutazione dell'età.

Figura 3. Soggetti coinvolti nel processo di valutazione dell'interesse superiore del minore



Inoltre, altri soggetti possono partecipare al processo di valutazione dell'interesse superiore del minore fornendo informazioni su questioni che vi sono specificamente correlate. Questo è il caso per quanto riguarda:

- il tutore/rappresentante in **AT, BE, DE, DK, EE, IE, NO, SE, SK** <sup>(37)</sup>;
- le ONG in **BG, CY** e **LV**;
- il personale sanitario o scolastico in **DK, FI, IT** e **NO**.

### Valutazione dell'interesse superiore del minore in caso di adulto accompagnatore in qualità di tutore/rappresentante

Nel caso di un'eventuale nomina di un adulto accompagnatore come tutore del minore, viene effettuata una valutazione dell'interesse superiore prima della nomina in 11 degli Stati UE+ intervistati (**AT, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LV, PL** e **SK**). Più in particolare, la valutazione e la nomina sono effettuate dal tribunale in **AT, FR, IT, LV** e **SK** <sup>(38)</sup>. In **EL**, la procura è responsabile della nomina del tutore e/o del rappresentante del minore tenendo conto della valutazione effettuate da altre autorità.

In **BE** e **NO**, la valutazione dell'interesse superiore non viene effettuata prima della nomina di un adulto accompagnatore.

#### Esempio di prassi: valutazione dell'interesse superiore


In **IE** si reputa che sia nell'interesse superiore del minore non accompagnato presente nello Stato affidarlo immediatamente a un operatore sociale (che agisce *in loco parentis* in qualità di tutore del minore).

**BG, CY, FI, IE, LT, RO, SE** e **SI** hanno indicato che questa prassi non è applicabile nei loro ordinamenti. Le risposte di **CH, HU** e **NL** non hanno fornito ulteriori precisazioni in merito.

### Strumenti e meccanismi di qualità

Dodici Stati UE+ utilizzano strumenti di sostegno al funzionario responsabile nella valutazione dell'interesse superiore del minore, mentre in cinque Stati (**BE, IT, LT, LV, PL**) nessuno strumento è utilizzato. Gli strumenti utilizzati dagli Stati UE+ sono riportati di seguito.

Figura 4. Sostenere il funzionario responsabile nella valutazione dell'interesse superiore del minore



<sup>(37)</sup> Anche il minore ha la possibilità di fornire informazioni in **SK**.

<sup>(38)</sup> Il tribunale per gli orfani prende una decisione conformemente al parere dell'Ufficio per la cittadinanza e gli affari migratori.



I 7 Stati UE+ (**AT, CY, DE, DK, EL, FR e NO**) in cui sono in uso orientamenti o linee guida hanno specificato che le linee guida dell'UNHCR, nonché le guide pratiche e gli strumenti dell'EASO <sup>(39)</sup> sono utilizzati per sostenere i funzionari responsabili nella valutazione dell'interesse superiore del minore.

In **AT, CH, CY, DE, EL e FR** viene fornita una formazione ai funzionari responsabili della valutazione dell'interesse superiore del minore. In **SE**, esiste una lista di controllo per la valutazione del BIC che comprende tutte le fasi della procedura di asilo.

In **FI, FR, IE e SK**, è richiesta l'opinione di altri esperti sull'interesse superiore del minore durante la valutazione effettuata dal funzionario responsabile. In particolare, in **IE**, durante il processo di acquisizione dei dati clinici da parte dei servizi di protezione dei minori, viene valutato il BIC e, se necessario, vengono formulate raccomandazioni TUSLA alle autorità competenti in materia di asilo.

#### Esempi di prassi:

La **SMA** (Agenzia svedese per le migrazioni) sta sviluppando la sua politica sui minori e vari documenti di orientamento per rafforzarne i diritti in conformità con la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Saranno inoltre sviluppati diversi corsi di formazione in materia di interesse superiore del minore, che saranno attuati in tutta l'agenzia durante il secondo semestre del 2018.

A partire dal 2013, **OFPRA**, l'autorità accertante francese, ha istituito un gruppo di esperti specializzati sulle esigenze procedurali speciali dei minori, incaricato di sviluppare linee guida interne per la valutazione delle domande di asilo dei minori non accompagnati, di formare i funzionari addetti ai casi e di fornire sostegno nella valutazione dei casi.

Alcuni Stati (**BG, EE, ES, HU, NL, RO e SI**) non hanno fornito informazioni specifiche al riguardo.

<sup>(39)</sup> Si veda lo strumento dell'EASO per l'individuazione delle persone con esigenze particolari, disponibile online all'indirizzo <https://ipsn.easo.europa.eu/>; EASO, *Guida pratica sulla ricerca della famiglia*, marzo 2016; UNHCR, *Relazione Sani e salvi*, 2014; EASO, *Modulo di formazione sui colloqui con persone vulnerabili*; UNHCR, *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, maggio 2008; UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1(A)2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, (2009).

## Sezione 3. Procedure di asilo per i minori

In questa parte vengono mappate le garanzie e le condizioni speciali garantite ai minori nelle procedure di asilo; particolare attenzione viene rivolta alle differenze tra minori accompagnati e non accompagnati, e a come la presenza di soggetti correlati (tutore/rappresentante, adulti accompagnatori ecc.) possa influire sull'applicazione di tali garanzie e condizioni.

### Meccanismo per l'individuazione delle esigenze procedurali particolari dei minori

In 10 degli Stati UE+ intervistati (**CY, DK, EL, ES, LT, NL, NO, RO, SE e SI**) esiste un meccanismo per l'individuazione delle esigenze procedurali particolari dei minori, mentre in quattro Stati UE+ (**AT, LV, PL e SK**) non esiste un tale meccanismo.

In particolare, in **NL**, esiste una procedura speciale per le vittime della tratta di esseri umani e un'analisi multidisciplinare del rischio. **SE** tratta ogni caso tramite una procedura speciale per quanto riguarda le circostanze specifiche per i minori e che possono costituire un motivo di asilo.

In **BG, DE, ES, FI, HU, IE e IT**, non esiste un meccanismo formale, tuttavia esistono alcune garanzie per l'individuazione di particolari esigenze procedurali dei minori. Ad esempio, in **BG**, nel corso della procedura, esperti sociali, psicologi, consulenti legali e altri professionisti sono disponibili a fornire il sostegno necessario. In **FI**, il tutore valuta le esigenze procedurali del minore e comunica eventuali necessità particolari all'unità di sostegno per l'asilo.

In **CH** a questo proposito si segue la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

**EL** ed **EE** seguono gli strumenti dell'EASO pertinenti e le linee guida dell'UNHCR.

Due paesi (**BE e FR**) non hanno specificato.

#### Esempio di prassi: meccanismo per l'individuazione di particolari esigenze procedurali dei minori:

In **SI**, tutti i minori sono considerati persone vulnerabili con esigenze particolari e come tali ricevono cure e trattamenti speciali. La natura delle loro necessità viene valutata a livello individuale e in qualsiasi momento della procedura di asilo.

## Garanzie procedurali per i minori

### Definizione delle priorità nell'esame delle domande di protezione internazionale

Se il richiedente è un minore, indipendentemente dal fatto che sia accompagnato o meno, l'esame delle domande di protezione internazionale ha la priorità in **BE** (se possibile), **EE, EL, FI, IE, IT, NO, PL, RO, SE, SI e SK** (se conforme all'interesse superiore del minore).

Quando il minore non è accompagnato, il caso è prioritario in **CY** (tranne nei casi di ricongiungimento familiare del minore con un membro della famiglia in un altro Stato membro), **DE, DK** (se il minore è accompagnato da adulti diversi dai genitori o non è accompagnato), **ES, FR** (se necessario, a seconda dei motivi del minore o dei genitori), **HU e LT**.

In **NL** i colloqui possono avere la priorità, se necessario, mentre l'esame della domanda di asilo non ha la priorità in **AT e LV**.

In **IT**, nel caso il richiedente sia un minore, la cosa viene immediatamente notificata alla Commissione territoriale al momento della registrazione della domanda di asilo da parte della Questura, così da procedere alla definizione delle priorità e alla nomina di un intervistatore specializzato.

**CH** non è vincolata dalla e non applica la DPA.

## Procedure di frontiera e procedure accelerate

In alcuni degli Stati intervistati (**AT, EE, EL, ES** <sup>(40)</sup>, **HU** <sup>(41)</sup>, **IT, LT** <sup>(42)</sup>, **NO, RO, SE e SK**) si applicano procedure di frontiera e procedure accelerate nel caso in cui il richiedente sia un minore accompagnato.

Quando il minore non è accompagnato, normalmente queste procedure non sono applicate in **FI**.

In otto Stati UE+ (**CY, DE** <sup>(43)</sup>, **DK, FR** <sup>(44)</sup>, **HU** <sup>(45)</sup>, **LV, PL e SI**), le procedure di frontiera e/o accelerate sono applicabili anche ai minori non accompagnati, compresi quelli separati. In alcuni tra i seguenti Stati intervistati, (**HU, LV e SI**), le procedure si applicano quando sono soddisfatti i motivi stabiliti. In particolare, in **LV e SI**, si applica una procedura accelerata se esistono motivi sostanziali per ritenere che il richiedente costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o che sia stato espulso con la forza per motivi sostanziali di minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale. In **SI**, le procedure accelerate sono applicabili anche ai minori non accompagnati in caso di utilizzo del concetto di paese di origine sicuro.

**CH** non è vincolata dalla e non applica la DPA. **BE, BG, IE e NL** non hanno specificato.

### Esempio di prassi: applicazione delle procedure di frontiera e delle procedure accelerate

In **SI**, nelle procedure di frontiera, deve essere considerato l'interesse superiore del minore. Le procedure accelerate sono applicabili ai minori non accompagnati solo se:

- si utilizza il concetto di paese di origine sicuro;
- se esistono ragioni sostanziali per ritenere che il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale;
- se il richiedente è stato espulso con la forza per sostanziali ragioni di minaccia all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale.

<sup>(40)</sup> Le procedure di frontiera e le procedure accelerate non sono applicabili ai minori non accompagnati. Nei casi riguardanti i minori separati, potrebbero essere applicabili.

<sup>(41)</sup> Solo le procedure di frontiera.

<sup>(42)</sup> La procedura accelerata non può essere applicabile. Non esiste una procedura di frontiera nell'ordinamento giuridico lituano.

<sup>(43)</sup> In **DE**, le procedure di frontiera si applicano all'arrivo su persone di età non chiara fino alla conferma dell'età (procedura di chiarimento). La procedura accelerata applicabile ai minori non accompagnati/separati è quella per i paesi di origine sicuri e, in linea di principio, per le domande successive o in caso di gravi motivi per cui il richiedente è da considerare un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, oppure se è stato espulso con la forza per gravi motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.

<sup>(44)</sup> In **FR**, si applicano le procedure di frontiera. Procedure accelerate, solo quando il minore proviene da un paese di origine sicuro, presenta una domanda successiva che non è inammissibile oppure è considerato una minaccia per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico.

<sup>(45)</sup> In **HU**, le procedure di frontiera non sono applicabili ai minori non accompagnati. Le procedure accelerate possono essere applicate ai minori non accompagnati in presenza di uno dei motivi.

## Preparazione e presentazione della domanda da parte o per conto di un minore

### Minori accompagnati

In **AT, DE, ES, FR** <sup>(46)</sup>, **HU, LV, SE** e **SK**, la domanda di protezione internazionale di un minore deve essere presentata dal genitore, dal tutore o dal rappresentante legale, mentre in **FI, EE, IT, LT, NO** la domanda può essere presentata dal minore.

In alcuni casi, in 14 degli Stati UE+ intervistati (**BE** <sup>(47)</sup>, **BG** quando il minore ha più di 14 anni con il consenso dei genitori, **CY, DK, EE, EL, FI, IE** quando l'adulto non è più un richiedente, **IT, LT, NL** <sup>(48)</sup>, **NO, RO** e **SI**), il minore ha la capacità di presentare una domanda di protezione internazionale per conto proprio.

In alcuni Stati dell'UE, l'età del minore viene presa in considerazione per stabilire la capacità di presentare la domanda. Di seguito sono riportati alcuni esempi di prassi negli Stati UE+ in relazione all'età che il minore deve raggiungere per presentare da solo la domanda di protezione internazionale.

<b>BG</b> Maggiori di 14 anni con il consenso dei genitori	<b>EL</b> Maggiori di 15 anni	<b>NL</b> Maggiori di 15 anni	<b>RO</b> Maggiori di 14 anni	<b>SI</b> Maggiori di 15 anni
---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

#### Esempi di prassi: presentazione a nome del minore

In **BE**, a partire dal primo semestre del 2018, il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi può decidere di presentare d'ufficio una domanda a nome del minore accompagnato, quando ritiene che il minore sia in pericolo.

In **CY**, il minore ha la capacità di presentare la domanda per proprio conto se chiede di poter depositare una domanda separata o se un funzionario lo ritiene adeguato in conformità con l'interesse superiore del minore. Vengono informati i servizi sociosanitari.

### Minori non accompagnati

In 15 degli Stati UE+ intervistati (**AT, BE, BG, CH, DK, EL, FI, HU, IT, LT, LV, NL, NO, RO** e **SE**) il minore non accompagnato ha la possibilità di presentare la domanda per conto proprio. In **DK**, il minore non accompagnato ha sempre la capacità di presentare la domanda, mentre in **BE, BG, CH, FI, HU, LT, LV** e **NO**, il minore non accompagnato può presentare la domanda senza un rappresentante se ha la capacità sufficiente per farlo. In altri Stati UE+, l'età del minore viene presa in considerazione per determinare la capacità di presentare la domanda.

<b>AT</b> Maggiori di 14 anni*	<b>EL</b> Maggiori di 15 anni	<b>NL</b> Maggiori di 12 anni	<b>RO</b> Maggiori di 14 anni*
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Il consenso del tutore/consulente legale è un requisito in **AT** (per i minori di età inferiore ai 14 anni) e in **SE** affinché il richiedente asilo possa presentare una domanda di protezione internazionale.

<sup>(46)</sup> In **FR**, i minori non hanno capacità giuridica e non possono quindi presentare una domanda per proprio conto. Pertanto, se i genitori chiedono asilo, i figli, qualora siano presenti in Francia e menzionati nel modulo di domanda del genitore, devono essere anch'essi richiedenti. In alternativa, i genitori (rappresentanti legali) non sono richiedenti in prima persona, ma presentano la domanda a nome del figlio. In ogni caso, il minore non agisce per conto proprio.

<sup>(47)</sup> A partire dal primo semestre del 2018, il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi può decidere di presentare una domanda a nome del minore accompagnato quando ritiene che sia in pericolo.

<sup>(48)</sup> La richiesta presentata da un minore può essere accolta a seconda delle circostanze individuali. Si noti che le richieste di asilo possono comunque essere accolte sulla base di motivi specificamente connessi al minore.

In **IT**, nel caso in cui non sia stato ancora nominato un tutore, un minore non accompagnato può presentare la domanda con il supporto del direttore del centro di accoglienza in cui è ospitato.

In **FR**, può accadere che il richiedente non sia stato ancora identificato come minore e che gli sia stato consegnato un modulo per la presentazione della domanda mentre il minore non ha la capacità giuridica. Una volta ricevuta la domanda, l'autorità accertante la presenta comunque secondo la procedura dell'interesse superiore del minore e chiede alla procura di nominare un rappresentante legale (*administrateur ad hoc*) per il richiedente. La valutazione della domanda è sospesa fino alla nomina del rappresentante legale.

In **CY, DE, EE, ES, FR, IE, NL** (per i minori sotto i 12 anni), **PL, RO** (14 anni) **SI** e **SK**, il minore non accompagnato non può presentare domanda di protezione internazionale senza un rappresentante.

## Colloquio personale

### Quando viene condotto il colloquio

Il colloquio personale si svolge sempre in **AT, BE** <sup>(49)</sup>, **BG, EL** (+ di 15 anni), **FI** (+ di 12 anni), **NL** (+ di 15 anni), **NO, SE** e **SI** (+ di 15 anni). In **CH** di solito viene condotto un colloquio personale con i minori (+ di 14 anni).

In particolare, in **BG** il colloquio viene condotto per determinare l'interesse superiore del minore.

In **BE** e **NO**, il minore ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano.

In **DE, EE** (+ di 10 anni), **ES** (12-14 anni), **FR, LT, NL** (meno di 15 anni), **NO** (se il minore lo desidera), **RO, SI** (meno di 15 anni) e **SK**, il colloquio viene condotto quando ritenuto necessario. In **DE**, se il minore ha un'età compresa tra 6 e 13 anni, il colloquio si svolge solo se ritenuto necessario per formalizzare la dichiarazione del genitore e a condizione che il minore sia in grado di contribuire efficacemente.

In **EE, LT** e **SI**, il colloquio personale viene condotto se ritenuto necessario per il procedimento. In **NL**, la decisione di effettuare il colloquio e riguardo alla necessità della presenza dei genitori è presa caso per caso. I minori accompagnati non sono sottoposti a colloquio se hanno meno di 15 anni, salvo qualora richiesto nei casi in cui vi possano essere motivi indipendenti di asilo per il minore.

In **CH** (se di età inferiore ai 14 anni), **CY, DE, DK, EL** (se di età inferiore ai 15 anni), **ES** (14-18 anni), **FR, HU, IE, IT, LV** e **PL**, il colloquio viene condotto in determinate circostanze.

- In **CY**, il colloquio si svolge, se necessario, in casi eccezionali per l'interesse superiore del minore e con l'approvazione dei genitori o dell'adulto responsabile.
- In **DE**, quando si verifica una situazione di violenza familiare o di genitori coinvolti in mutilazioni genitali femminili (MGF) contro la propria prole. In tali situazioni, il colloquio avrà luogo anche nel caso in cui il minore abbia meno di 14 anni.
- In **DK**, il colloquio si svolge nei casi di minori separati <sup>(50)</sup>.
- In **FR**, il colloquio con il minore sarà condotto solo se il minore è al centro dei motivi di asilo della famiglia, o se vi sono indicazioni che il minore possa avere motivi personali di protezione internazionale, ma il genitore o i genitori non ne sono a conoscenza. Il minore sarà anche sottoposto a colloquio se vi sono segnali che indicano che un genitore o entrambi i genitori potrebbero essere coinvolti come autori o complici nella persecuzione o nel danno grave.
- In **HU**, il colloquio viene condotto in caso di ricongiungimento familiare, mentre in **IE** si svolge quando i minori presentano una domanda separata. In **PL**, dipende dai desideri dei genitori o del minore (se viene fatta richiesta di colloquio) o dalla valutazione del responsabile del caso (se il colloquio è ritenuto necessario).

<sup>(49)</sup> A partire dal primo semestre del 2018, ogni minore accompagnato avrà il diritto di essere ascoltato, come previsto dalla nuova legge sugli stranieri.

<sup>(50)</sup> Minori accompagnati da un membro adulto della famiglia che non è uno dei loro genitori.


## Minori accompagnati

### Età minima

L'età minima affinché un minore accompagnato possa essere sottoposto a un colloquio è un requisito in 10 Stati UE+ (**CH, DE, EE, EL, ES, FI, FR, NL, NO e SI**). Secondo la prassi degli Stati UE+ intervistati, il minore deve avere una delle età o essere in una delle condizioni riportate di seguito.

- **CH**: maggiore di 14 anni;
- **DE**: età compresa tra 6 e 13 anni se il minore è capace e il colloquio è necessario, previo consenso dei genitori, e al di sotto dei 6 anni solo in casi eccezionali, a partire dai 14 anni sarà intervistato regolarmente;
- **DK**: se il minore ha i propri motivi per chiedere asilo o se è accompagnato da un adulto diverso dai genitori;
- **EE**: maggiore di 10 anni;
- **ES, FI e FR**: maggiore di 12 anni
- in **EL, NL e SI** di età superiore ai 15 anni. In **EL** il colloquio può avvenire al di sotto dei 15 anni a seconda dell'età e della maturità del minore; mentre in **NL** solo se richiesto in caso di motivi indipendenti
- in **NO**, 7 anni o più giovane se sufficientemente maturo

Figura 5. Età minima per il colloquio con i minori accompagnati



In 12 Stati UE+ (**AT, BE, CY, DK, HU, IE, IT, LT, LV, PL, SE e SK**) non è previsto alcun requisito di età minima per il colloquio di un minore.

**BG e RO** non hanno specificato se è richiesta un'età minima per il colloquio.

### Colloquio a misura di minore

In alcuni degli Stati UE+ (**AT, EL** (se di età inferiore ai 15 anni), **HU, IE, RO e SK**), la maturità del minore viene presa in considerazione per determinare l'opportunità di condurre un colloquio personale.

#### Esempi di prassi: la maturità durante il colloquio

In **AT**, l'autorità deve adattare le domande al livello di maturità intellettuale del minore al momento del colloquio.

In **CY**, le autorità effettuano una valutazione individuale di ogni caso per decidere se occorre condurre un colloquio con il minore.

In **RO**, ad esempio, il responsabile per la tutela deve decidere se sottoporre a colloquio il minore alla luce dell'interesse superiore e in funzione del livello di maturità, nonché della comprensione e dello stadio di sviluppo del minore in quel momento.

Personale appositamente formato è assegnato ai casi di colloqui con minori accompagnati in **DE** (in caso di ulteriore vulnerabilità), **DK** (in caso di colloquio separato da quello dei genitori), **FR** (qualora il colloquio con il minore sia ritenuto necessario), **IT, NL, NO** e **PL**.

Inoltre, per il minore accompagnato sarà nominato un consulente legale in **BG, DK** (quando la domanda di asilo è considerata manifestamente infondata o quando la decisione negativa sarà riesaminata dal Consiglio danese per i rifugiati), **LT, NL** e **SK** (se richiesto dai genitori o dal tutore).

### *Il ruolo dei genitori o dell'adulto responsabile del minore accompagnato*

I genitori/il tutore devono essere presenti durante il colloquio personale in 14 degli Stati intervistati (**AT, BG, CH, CY, DE, FI, FR** <sup>(51)</sup>, **IE, IT** <sup>(52)</sup>, **LT, NO, PL, SI** e **SK**). In **IE**, i genitori saranno presenti durante il colloquio solo se il minore lo desidera espressamente, o nel caso di bambini piccoli potranno rispondere per conto del minore.

Il rappresentante legale/avvocato del minore deve essere presente nel caso in cui il colloquio sia condotto in **AT, EE, LT** e **SI**. In particolare, in **LT** viene nominato il rappresentante legale nel caso in cui sia necessario condurre il colloquio in assenza dei genitori del minore. In **SI**, il rappresentante legale deve essere presente durante i colloqui personali condotti con i minori di 15 anni.

In alternativa, le autorità conducono un **colloquio separato** con il minore accompagnato in 15 Stati UE+ (**BE** <sup>(53)</sup>, **CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV** (a meno che non sia necessaria la presenza dei genitori), **NL** (oltre i 15 anni) <sup>(54)</sup> **PL** e **SE**.

In **BE, DK** (se accompagnato da un adulto diverso dai genitori, o se il minore ha motivi propri per presentare una domanda), e in **NL** (oltre i 15 anni), il colloquio sarà sempre condotto separatamente, mentre negli altri 12 Stati intervistati il colloquio varierà a seconda delle diverse circostanze.

- In **CY** sarà condotto il colloquio con il minore da solo o in presenza dei genitori a seconda di come si sente più a suo agio.
- In **DE** in caso di violenza familiare o se i genitori sono coinvolti in una mutilazione genitale contro la propria prole, il minore viene separato dai genitori durante il colloquio. In questi casi, un colloquio personale può anche avere luogo se il minore ha meno di 14 anni o se i genitori si oppongono a un colloquio personale.
- In **EL** viene condotto il colloquio con i minori accompagnati di età superiore ai 15 anni nella maggior parte dei casi, in linea di principio separatamente. A seconda dell'età, della maturità e delle circostanze personali, il colloquio può essere svolto anche con i minori di 15 anni. Il colloquio può avvenire senza la presenza dei genitori, del rappresentante legale o dell'avvocato.
- **FR** condurrà un colloquio separato qualora vi siano indicazioni che i genitori potrebbero non essere a conoscenza della persecuzione o del danno grave, o che potrebbero essere coinvolti come autori o complici della persecuzione o del danno grave.
- In **FI** e **PL**, il colloquio con il minore può avvenire separatamente su consenso dei genitori o delle persone responsabili delle cure.
- In **HU**, il colloquio separato del minore ha luogo in caso di conflitto di interessi e in **IT** se chiesto o raccomandato per l'interesse superiore del minore, oppure da questi richiesto.
- In **SE**, viene effettuata una valutazione per decidere se è opportuno sottoporre a colloquio il minore senza la presenza dei genitori o dell'adulto responsabile.

<sup>(51)</sup> In caso di motivi personali noti alla famiglia.

<sup>(52)</sup> A meno che vi sia un colloquio separato per l'interesse superiore del minore.

<sup>(53)</sup> A partire dal primo semestre del 2018, i genitori non potranno più essere presenti durante il colloquio del figlio accompagnato.

<sup>(54)</sup> Al di sotto dei 15 anni, la presenza dei genitori durante il colloquio è decisa su base individuale.

**Esempi di prassi: colloquio separato**

**NO:** Il minore ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L'UDI offre un colloquio/conversazione con il funzionario addetto al caso a tutti i minori di età superiore ai sette anni (o più giovani se considerati maturi). I genitori non possono interferire con il diritto del minore ad essere ascoltato. Di solito, uno dei genitori o un'altra persona che esercita la responsabilità genitoriale sarà presente durante il colloquio. Il colloquio con il minore può inoltre essere svolto separatamente (anche se con la presenza di un tutore designato) se il minore lo desidera, o se vi è motivo di ritenere che vi sia un conflitto di interessi tra figli e genitori.

In **SK**, se il minore non vuole sostenere il colloquio in presenza dei genitori o dell'adulto responsabile, sarà assegnato un tutore *ad litem*.

**Trascrizione/relazione del colloquio**

In 19 Stati UE+ (**AT, BG, CH, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, NO, PL, RO, SI e SK**), la trascrizione del colloquio personale è condivisa con i genitori o con l'adulto responsabile. Tuttavia, in 13 di questi (**CH, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE** <sup>(55)</sup>, **LT, NO** <sup>(56)</sup>, **RO, SI**), si applicano eccezioni a questa regola generale. Ad esempio, in **CH, DK** ed **ES**, la trascrizione sarà condivisa, a meno che il minore non richieda il contrario. In **EE** e **RO**, sarà condivisa se è nell'interesse superiore del minore. In **EL**, la trascrizione non viene condivisa se il minore ha più di 15 anni e ha presentato una domanda separata di protezione internazionale. In **HU** e **SI**, la trascrizione del colloquio non sarà condivisa con i genitori o con l'adulto responsabile, in caso di conflitto di interessi o, in particolare in **SI**, se la condivisione delle informazioni non è conforme all'interesse superiore del minore.

La trascrizione del colloquio del minore non viene condivisa con i genitori o i rappresentanti legali in **BE** <sup>(57)</sup>, **CY, LV, NL e SE** <sup>(58)</sup>.

**Esempi di prassi: trascrizione/relazione del colloquio**

In **DK** al minore viene sempre chiesto se consente ai genitori di leggere la sintesi del colloquio con il Servizio danese per l'immigrazione o se c'è una parte specifica della sintesi che non deve essere condivisa.

In **FI** la trascrizione del colloquio rimane segreta nel caso in cui il minore riveli cose di cui i genitori non dovrebbero venire a conoscenza, ad esempio per motivi di sicurezza in caso di abuso. In questi casi si può redigere una relazione separata.

**Minori non accompagnati****Età minima**

In termini di requisiti di età minima, solo due paesi hanno segnalato limiti di età per il colloquio con i minori non accompagnati: **DE** (a partire dai 14 anni in modo regolare, i minori di 6-13 anni se capaci e se necessario previo consenso dei genitori, sotto i 6 anni solo in casi eccezionali) e **NL** (sopra i 6 anni).

**Colloquio a misura di minore**

Alcune delle risposte (12 Stati UE+) hanno riferito sull'uso di tecniche di colloquio a misura di minore per fornire assistenza ai minori non accompagnati a sostegno della loro domanda. Questi Stati UE+ sono **AT**

<sup>(55)</sup> Le note del colloquio vengono copiate per il richiedente/tutore e il suo rappresentante legale insieme alla relazione dell'esame della domanda in circostanze in cui la raccomandazione è negativa. Le note del colloquio non vengono condivise immediatamente dopo il colloquio.

<sup>(56)</sup> Eccezioni alla regola generale si applicano nel caso in cui l'UDI, ad esempio, si rifiuti di condividere le informazioni del colloquio, qualora vi sia una reale ragione di ritenere che le informazioni possano influenzare negativamente il comportamento del/dei genitore/i nei confronti del figlio o influenzare il rapporto tra di loro.

<sup>(57)</sup> A partire dal primo semestre del 2018 i genitori non hanno più accesso al fascicolo del figlio se non è nell'interesse superiore del minore.

<sup>(58)</sup> Tranne se richiesto dai genitori/dal rappresentante legale.



(linguaggio specifico per i minori adattato alla maturità del minore), **DE, DK** (se il minore è considerato immaturo, cosa probabile specie sotto i 12 anni, il colloquio è breve), **EL, FI** (viene concesso più tempo ai minori non accompagnati per il colloquio personale), **FR, IE, IT, NL** (in caso di minori di età inferiore ai 12 anni), **LV, NO** (più tempo per il colloquio) e **SK**.

Per quanto riguarda il luogo, il colloquio dei minori avviene presso il centro di accoglienza dove sono alloggiati in **PL** e in **NO** (se hanno meno di 12 anni o hanno più di 2 ore di viaggio).

Il colloquio dei minori non accompagnati sarà svolto da personale specializzato e formato in **AT, BE, CY, DE, DK, EL, FI, FR, IE, LV, NL** e **PL**. Esiste anche la possibilità di fornire sostegno ai minori nominando un consulente legale in **BE, BG** (se necessario), **CY** (consulenza legale gratuita), **DK** (se la domanda è manifestamente infondata o quando la decisione negativa sarà riesaminata dall'Ufficio danese per i rifugiati), **ES** (in caso di un colloquio nell'ambito della procedura di frontiera), **FR, NO** (avvocato), **SE** e **SK** (se richiesto).

### *Il ruolo del tutore e/o del rappresentante del minore non accompagnato*

Il tutore/rappresentante del minore svolge un ruolo attivo durante il colloquio personale in 22 Stati UE+ (**AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, RO, SI** e **SK**). In **SE** e **NL**, il tutore/rappresentante non ha un ruolo attivo durante il colloquio. In particolare, in **NL**, se il minore ha meno di 12 anni, il tutore è presente al di fuori della sala colloqui e guarda il colloquio attraverso uno schermo televisivo.

Il ruolo del tutore/rappresentante varia nei diversi Stati intervistati. I ruoli principali del tutore/rappresentante durante il colloquio sono i seguenti:

- ⇒ prepara il minore per il colloquio in **AT, BE, DE, DK, NO** e **SK**;
- ⇒ è presente in **AT, BE, CY, DE, DK, FR, NL** (minore di più di 12 anni) <sup>(59)</sup> **NO, SE** e **SK**;
- ⇒ fornisce sostegno in **AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, NO, SE** e **SK**;
- ⇒ pone quesiti in **AT** (e presenta le domande) **CH, DE, ES, FR, HU, LT, PL, SI** e **SK**;
- ⇒ fornisce informazioni supplementari e/o formula osservazioni in **AT, DE, DK, EL, HU, FR, IT, LT, LV, NO, SI** e **SK**;
- ⇒ assicura l'interesse superiore del minore in **AT, BG, DE, DK, EE, HU, LT, NO, SI** e **SK**;
- ⇒ assicura il rispetto dei diritti del minore in **AT, BG, DE, DK, HU, IE, IT, PL, RO, SI** e **SK**;
- ⇒ viene consultato prima che sia presa la decisione in **AT, DK** e **SE** <sup>(60)</sup>;
- ⇒ Esercita la capacità giuridica in **DE, FR, NO, SE** (dà il consenso ad alcune misure);
- ⇒ Presenta le domande in **AT, DE, FR**, e **SK**.

#### **Esempi di prassi: ruolo del tutore/rappresentante durante il colloquio**

In **DK**, il rappresentante personale viene consultato prima di prendere decisioni sulla maturità o sul trasferimento in altri paesi. Allo stesso modo, il rappresentante può commentare la trascrizione, tuttavia non viene consultato prima della decisione finale sul caso di asilo.

In **LV**, non esistono regole rigide che definiscano il ruolo del tutore/rappresentante legale durante il colloquio. Nella pratica sono partecipanti attivi e possono porre domande o fare osservazioni all'intervistatore nel caso in cui ritengano che l'interesse superiore del minore non sia rispettato.

### *Il ruolo del coniuge in caso di minore coniugato*

Nel caso di minori coniugati, il **coniuge adulto** può partecipare al colloquio personale con il minore in sette Stati UE+ (**AT, BE, DK, ES, HU, IE** (se l'adulto non è anch'esso un richiedente) e **IT**). Tuttavia, in tutti gli Stati intervistati, il coniuge adulto deve soddisfare alcuni requisiti per partecipare al colloquio. A questo

<sup>(59)</sup> Il tutore ha un ruolo passivo e segue il colloquio dall'esterno della sala colloqui tramite uno schermo televisivo se il minore ha meno di 12 anni.

<sup>(60)</sup> Il tutore ha un ruolo passivo durante il colloquio, ma, in alcuni casi, è chiamato a dare il proprio consenso ad alcune misure, come la valutazione dell'età.

proposito, in **AT, HU e IT**, solo il coniuge che è stato nominato come rappresentante legale/tutore del minore è autorizzato a partecipare al colloquio. In **BE** il matrimonio deve essere considerato legale e il minore deve avere più di 16 anni. In **DK** è necessario il consenso del minore. In **IE** il coniuge non può essere un richiedente, altrimenti non potrebbe partecipare al colloquio, mentre in **ES** dipende dalla valutazione del minore e dall'età.

In **HU** viene condotto un colloquio con il minore per individuare possibili abusi o conflitti di interesse.

In 14 Stati UE+ intervistati (**BG, CH, CY, DE** (in generale), **EE, EL** (in linea di principio), **IE** (quando anche l'adulto è un richiedente), **FI, FR, NL, NO** (in generale), **PL, SE e SI**) il coniuge non può partecipare al colloquio personale. In particolare, in **NL**, il richiedente asilo è considerato un minore non accompagnato in quanto il matrimonio non è riconosciuto e, pertanto, il minore sarà intervistato separatamente dall'adulto e gli sarà comunicata una decisione separata.

Decisioni separate sono emesse in **BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, SE e SI**. Si applicano eccezioni nei seguenti Stati intervistati:

- à **AT**, se il coniuge adulto è il rappresentante legale, la decisione viene emessa a favore del rappresentante legale;
- à **ES**, dipende dalla valutazione del minore e dall'età;
- à **HU**, se l'adulto è accettato come rappresentante legale e viene presentata una domanda congiunta;
- à **SI**, quando il minore e il coniuge si trovano nella stessa situazione e si riferiscono agli stessi fatti.

**LT, LV, RO e SK** non hanno fornito informazioni al riguardo.

## Ulteriori garanzie procedurali e condizioni speciali di accoglienza per i minori

### ➤ Note terminologiche

Le garanzie procedurali sono misure di sostegno specifiche messe in atto al fine di creare i presupposti necessari affinché le persone con esigenze particolari accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per istruire la propria domanda di protezione internazionale.

Tali garanzie consentono ai richiedenti con esigenze particolari di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla DPA (rifusione) (considerando 29 e articolo 2 lettera d).

Ulteriori garanzie procedurali e condizioni speciali di accoglienza per i minori estratti dalla consultazione includono:

MINORI ACCOMPAGNATI	MINORI NON ACCOMPAGNATI
⇒ I punti di vista del minore sono ascoltati in <b>DK</b> (se accompagnato da adulti diversi dai genitori), <b>LV</b> , <b>NO</b> e <b>SI</b> .	⇒ Le opinioni del minore sono ascoltate in <b>AT</b> , <b>DK</b> e <b>NO</b> .
	⇒ Preparazione e fornitura di informazioni: ai minori viene concesso più tempo per riposare e prepararsi prima dell'inizio della procedura di asilo effettiva in <b>FR</b> (a meno che non sia necessario stabilire un ordine di priorità, la decisione viene successivamente notificata il più presto possibile dopo il colloquio, tranne qualora non sia richiesto altrimenti per un'adeguata valutazione della domanda), <b>NL</b> e <b>SE</b> . In <b>AT</b> , <b>CY</b> , <b>DK</b> , <b>FR</b> (è stato sviluppato un opuscolo speciale per i richiedenti asilo non accompagnati per spiegare la procedura d'asilo in modo adatto ai minori) e <b>SE</b> , i minori vengono informati sulle fasi della procedura d'asilo, mentre in <b>AT</b> , <b>DK</b> , <b>IE</b> , <b>FR</b> e <b>NO</b> ricevono informazioni sul ricorso in caso di rifiuto.
⇒ (Ri)unificazione familiare considerata/abilitata: <b>SI</b> .	⇒ Ricerca della famiglia <sup>(61)</sup> : <b>AT</b> , <b>DE</b> (nell'ambito della procedura di Dublino), <b>DK</b> , <b>NO</b> (se possibile), <b>SE</b> , <b>SI</b> e possibilità di ricongiungimento familiare in uno Stato di Dublino: <b>AT</b> , <b>CY</b> <sup>(62)</sup> , <b>DE</b> , <b>DK</b> , <b>SE</b> .
⇒ Consulenza medica e/o psicologica ⇒ <b>BG</b> (se necessario), <b>DK</b> (a tutti i minori viene offerto uno screening psicologico/medico). Se necessario, ai richiedenti verrà offerto un ulteriore trattamento medico/psicologico/consulenza), <b>FR</b> (qualsiasi richiedente che soffre di malattie mentali può chiedere che il proprio professionista della salute mentale regolarmente qualificato sia autorizzato a partecipare al colloquio in qualità di osservatore passivo; la richiesta viene approvata caso per caso), <b>PL</b> (per il colloquio), <b>SI</b> e <b>SK</b> (se necessario).	⇒ Consulenza medica e psicologica (*se necessario): in <b>AT</b> , <b>BG*</b> , <b>DE*</b> (se richiesto dall'ufficio di assistenza ai giovani), <b>FR</b> , <b>IT*</b> , <b>PL</b> <sup>(63)</sup> , <b>SI</b> e <b>SK*</b> ⇒ Circostanze particolari quali l'età, i traumi, la maturità, le condizioni mediche saranno prese pienamente in considerazione dal funzionario addetto al caso in <b>AT</b> , <b>DE</b> , <b>DK</b> , <b>FR</b> e <b>IE</b> .

<sup>(61)</sup> La ricerca dei familiari (compresi i parenti o le persone che sono state responsabili delle cure di minori non accompagnati) al fine di ripristinare i legami familiari e ricongiungere la famiglia, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore. Cfr. anche Guida pratica EASO sulla ricerca della famiglia, marzo 2016.

<sup>(62)</sup> Nella procedura di Dublino.

<sup>(63)</sup> Nonché una persona di fiducia, se il minore lo desidera.

MINORI ACCOMPAGNATI	MINORI NON ACCOMPAGNATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Alloggio speciale per le famiglie</li> <li>⇒ <b>NL, SI e SK</b></li> <li>⇒ Nessun trattenimento per più di 30 giorni e solo in caso di ultima istanza per famiglie con minori <b>HU</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ I minori di età inferiore ai 15 anni sono affidati a famiglie affidatarie in <b>NL</b> e sotto la responsabilità dei servizi di protezione dell'infanzia in <b>NO</b>.</li> <li>⇒ I minori possono presentare la domanda presso qualsiasi commissariato di polizia e non devono recarsi da soli al centro di accoglienza in <b>AT</b> e <b>NL</b>.</li> <li>⇒ I minori non devono recarsi da soli presso l'autorità competente per l'asilo, sono accompagnati dall'autorità di ricerca in <b>SE</b>.</li> <li>⇒ Alloggi speciali con personale appositamente formato in <b>AT, DK, NL, SE, SI e SK</b>.</li> <li>⇒ I minori non accompagnati non possono essere trattenuti in <b>SE</b> e <b>SI</b>. In <b>AT</b> solo per i minori di 16 anni.</li> </ul>

- ⇒ Sono previste attività ricreative: **SI**
- ⇒ Le garanzie si baseranno su un'analisi caso per caso: **BG, CY** (su richiesta di un funzionario competente, in caso contrario nessuna prassi specifica), **NL, SI**
- ⇒ Linee guida e procedure speciali per i minori: **FR, NO**
- ⇒ Sono applicate tutte le garanzie alle persone vulnerabili: **ES, FR**
- ⇒ Tutte le garanzie della direttiva sull'asilo: **RO**
- ⇒ Garanzie conformemente alla CRC: **CH**
- ⇒ Non sono previste garanzie speciali: **EL** (se accompagnato)
- ⇒ Non ha specificato: **BE**

## Sezione 4. Rinvio

### ➤ Note terminologiche

Ai fini della presente relazione, i meccanismi di rinvio sono i quadri di cooperazione volti a identificare, proteggere e assistere i minori attraverso il rinvio tempestivo al sostegno adeguato e il coinvolgimento delle autorità pubbliche competenti e della società civile.

Questa sezione illustra i meccanismi esistenti di rinvio e le situazioni in cui si attivano.

In 14 degli Stati intervistati (**AT, BE, CY, EE, ES, FI, IE, IT, NL, NO, PL, RO, SE e SI**) è in vigore un protocollo per la collaborazione con le autorità di protezione dei minori.

In **ES**, quando la polizia viene a conoscenza della situazione (generalmente quando il richiedente arriva sul territorio spagnolo alla frontiera), si mette immediatamente in contatto con la procura. Questa è responsabile del coordinamento della supervisione del minore insieme agli enti pubblici di protezione dei minori che verranno nominati come tutori.

In **FR** <sup>(64)</sup>, **DK, EL e SK**, la collaborazione è disciplinata dalla legislazione nazionale, mentre in **CH** sono in vigore alcune raccomandazioni formulate dai direttori sociali cantonali e attuate dai cantoni.

In **HU e DE** si tengono regolarmente incontri con l'autorità di protezione dei minori per garantire la collaborazione. In **DE** l'ufficio federale si riunisce regolarmente con l'Associazione federale per i minori non accompagnati per discutere di questioni generali relative ai minori non accompagnati. L'associazione fa anche parte dei moduli di formazione relativi ai minori non accompagnati.

In **BG** <sup>(65)</sup>, **LT e LV** non esistono protocolli o raccomandazioni.

### Rinvio ad altre autorità

Per quanto riguarda il rinvio alle autorità per la protezione dei minori o ad altri prestatori di servizi per l'ulteriore assistenza ai minori che richiedono protezione internazionale, le autorità rinviando il minore nelle seguenti situazioni:

- ⇒ scomparsa di minori in **BG, EL, NO e PL**;
- ⇒ indicazioni di essere/essere stati vittime di tratta o di abusi o minori a rischio in **AT, BG, DE, DK, EL, FI, FR, IE, LV, LT, NO, PL, SE e SI**;
- ⇒ se il minore viene trovato non accompagnato, in **BE, CY, EL, ES, FR, HU, IE, NL, SI** (se molto giovane) e **SK**;
- ⇒ se il minore ha ulteriori esigenze particolari in **DE** <sup>(66)</sup>, **IT, LT, NO e SI** (se in giovane età);
- ⇒ se l'adulto che lo accompagna è inadatto in **IE e NO**;
- ⇒ per la valutazione dell'interesse superiore del minore in caso di minori non accompagnati in **CY**;
- ⇒ in caso di richiesta di ulteriori informazioni sulla situazione del minore in **CH**;
- ⇒ sulla base di un'analisi caso per caso in **EE e RO** per l'interesse superiore del minore;
- ⇒ quando il funzionario addetto al caso lo ritiene necessario in **LT e NO**.

<sup>(64)</sup> Sono in discussione protocolli locali per quanto riguarda la tratta di minori.

<sup>(65)</sup> Da adottare: un meccanismo di coordinamento per l'interazione tra istituzioni e organizzazioni in caso di minori non accompagnati o stranieri separati dalle loro famiglie che si trovano sul territorio della Repubblica di Bulgaria, compresi i minori che chiedono e/o hanno ricevuto protezione internazionale.

<sup>(66)</sup> Il servizio di assistenza ai giovani è responsabile del minore in ogni situazione di rischio in cui i genitori o i tutori non agiscono in suo favore.

**Esempi di prassi: rinvio alle autorità competenti e sostegno**

In **BE**, i minori non accompagnati di età inferiore ai 12 anni, che risultano idonei all'affidamento, riceveranno tale assistenza attraverso una procedura accelerata. Inoltre, in alcuni casi, l'assistenza fornita ai minori non accompagnati in **BE** potrebbe durare fino al compimento del 21° o del 25° anno di età.

In **DK**, qualora vi siano segni di abuso, tratta di esseri umani o abuso da parte dei genitori, è possibile consultare le autorità competenti. Potrebbe essere necessario il consenso del minore.

**Procedure in vigore in caso di scomparsa del minore, indizi di tratta o di abusi, disabilità, problemi di salute, gravidanza o altri casi.**

Sono coinvolte nei processi autorità diverse e in diversi gradi. Una sintesi di tali procedure è la seguente:

**Quando il minore scompare <sup>(67)</sup>**

Sono coinvolte le seguenti autorità e quelle incaricate di intraprendere le azioni primarie sono state contrassegnate con un asterisco (\*):

- ⇒ autorità competente per l'asilo in **CY, DK\*, FI, NO, SE** e **SK**;
- ⇒ autorità preposte all'accoglienza in **AT, BE, FI\*, LT, NL, NO, SE, SI** e **SK**;
- ⇒ autorità sociosanitarie (servizi di protezione dei minori) in **AT\*, CY\*, DE\*, EL, FR, HU, IE\*, NL\*** e **SE**;
- ⇒ forze di polizia in **AT\*, BE\*, BG\*, DK\*, EL, FR\*, HU\*, LT\*, NL, NO, PL\*, SE, SI \*** e **SK\***;
- ⇒ procura in **AT\*** ed **EL**;
- ⇒ tribunale e tutore in **SK\***;
- ⇒ centro di accoglienza, rappresentante legale in **SI**.

A) SCOMPARSA DEL MINORE (sono coinvolte le seguenti autorità):					
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità sociosanitarie (servizi di protezione dei minori)	Altri soggetti	Forze di polizia
<b>AT</b>		✓	✓Assistenza per i giovani*	✓* Procura in caso di potenziale reato	✓ *Dipartimento per le indagini penali in caso di reato potenziale
<b>BE</b>		✓ Protocollo con la polizia <sup>(68)</sup>			✓ *Protocollo con il centro di accoglienza
<b>BG</b>					✓ *L'unità territoriale del ministero dell'Interno è informata
<b>CH</b>	Collaborazione con le autorità competenti (cantonali) (ad es. autorità giudiziarie, autorità cantonali per la protezione dei minori, ONG ecc.)				

<sup>(67)</sup> Nello Stato membro contrassegnato da un asterisco, le autorità coinvolte condividono la responsabilità di adottare le prime misure/azioni.

<sup>(68)</sup> Se un minore non accompagnato scompare da un luogo di accoglienza in **BE**, viene segnalato alla polizia locale (immediatamente se la scomparsa desta «preoccupazioni», altrimenti dopo 24 ore). Se la scomparsa desta preoccupazioni, la procura può chiedere a Child Focus di intervenire. Attualmente, esiste un protocollo specifico di cooperazione tra la polizia nella zona in cui si trova uno dei centri di accoglienza per minori non accompagnati e il centro. Ciò serve da punto di partenza per un'iniziativa nazionale.

A) SCOMPARSA DEL MINORE (sono coinvolte le seguenti autorità):					
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità sociosanitarie (servizi di protezione dei minori)	Altri soggetti	Forze di polizia
CY	✓ Identificano il caso		✓*		
DE			✓ *Servizi di assistenza ai giovani		
DK	✓* Il servizio immigrazione danese registra la scomparsa				✓*
EE	I casi vengono trattati singolarmente. Esistono linee guida specifiche per i minori che mostrano segni di tratta o di abusi.				
EL			✓ Centro nazionale di solidarietà sociale	✓ Procura	✓ Dipartimento di polizia competente
ES	I minori non accompagnati sono considerati vulnerabili				
FI	✓ Contattano l'unità di accoglienza	✓*			
FR			✓ Informano la polizia		✓*
HU			✓ Informano la polizia quando il minore è scomparso da più di 24 ore		✓*
IE			✓* Viene informata la TUSLA		
IT <sup>(69)</sup>					
LT		✓ Informano la polizia			✓*
LV	In tutti questi casi, le autorità coinvolte nella procedura d'asilo devono agire in conformità con la legislazione. Finora non sono state avviate procedure specifiche.				
NL		✓ In caso di indicazioni di rischio, viene collocato in un centro protetto con ulteriore sicurezza e supervisione	✓ (viene informata la NIDOS*)		✓ Le forze di polizia e il Centro di competenza per il traffico e la tratta di esseri umani* vengono informati della scomparsa e la polizia viene informata dei rischi aggiuntivi

<sup>(69)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

A) SCOMPARSA DEL MINORE (sono coinvolte le seguenti autorità):					
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità sociosanitarie (servizi di protezione dei minori)	Altri soggetti	Forze di polizia
<b>NO</b>	✓*	✓*			✓*
<b>PL</b>					✓*
<b>RO</b> <sup>(70)</sup>					
<b>SE</b>	✓ SMA riferisce alle altre autorità	✓	✓		✓
<b>SI</b>		✓		✓ Istituzione in cui il minore è ospitato, rappresentante legale	✓*
<b>SK</b>	✓ Ufficio immigrazione)*	✓ L'orfanotrofio informerà le altre autorità		✓ tribunale* / tutore*	✓*

#### Esempio di prassi: rinvio in caso di scomparsa o di rischio di scomparsa

In **NL**, se vi è un segnale o un reale sospetto di allontanamento prematuro e/o del verificarsi di una situazione sospetta, il minore non accompagnato viene posto in un centro di accoglienza protetto. Qui vengono adottate ulteriori misure di sicurezza, come la protezione e la sorveglianza supplementare. Inoltre, la polizia (locale) viene informata di eventuali rischi aggiuntivi. Può accadere, in alcuni casi, che un dipendente venga a conoscenza dell'intenzione di un minore non accompagnato di abbandonare il centro. In questo caso, il personale del centro cerca di convincere il minore a rimanere.

Se un minore non accompagnato lascia prematuramente il centro protetto, la polizia viene immediatamente avvertita e vengono informati la NIDOS e il Centro di competenza per il traffico e la tratta di esseri umani (EMM). Inoltre, le parti coinvolte si incontrano e decidono le ulteriori azioni da intraprendere per cercare di trovare il minore sulla base delle informazioni disponibili. Se la polizia trova il minore, lo riconduce al centro di accoglienza protetto. Se il minore non viene trovato, il tutore (NIDOS) sporge denuncia alla polizia. Oltre a queste misure, esiste un'analisi multidisciplinare del rischio delle vulnerabilità dei minori nel centro di accoglienza protetto per valutare le esigenze di protezione supplementari, il tipo di follow-up più appropriato nel caso il minore necessiti di guida e di protezione supplementari.

#### Qualora il minore mostri segni di essere/essere stato vittima di tratta o di abuso <sup>(71)</sup>

Sono coinvolte le seguenti autorità e quelle incaricate di intraprendere le azioni primarie sono state contrassegnate con un asterisco (\*):

- ⇒ autorità competente per l'asilo in **AT, BE, CY, DE\*, DK, FI, IE, NO, SE** e **SI**;
- ⇒ autorità preposte all'accoglienza in **AT, BE, DK, FI, LT\*, NL, NO** e **SI**;
- ⇒ autorità per la protezione dei minori in **AT, DK, LT\*, NL** (NIDOS e EMM), **NO** e **SI**;
- ⇒ autorità sociosanitarie in **CY\*, DE\*, DK, EL, SE\*** se vi sono sospetti di maltrattamenti sul minore e **SI**;
- ⇒ forze di polizia in **AT\*, BG\*, DK** <sup>(72)</sup>, **EL, FI\*, FR, HU, IE\*, NL\*, NO, PL\*, SE\*, SI** e **SK\***;
- ⇒ Autorità giudiziarie e altri soggetti in **AT\*, DK** (Croce rossa danese), **EL** (procura), **FR\*** (procura) e **SI** (rappresentante legale, ONG).

<sup>(70)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(71)</sup> Nello Stato membro contrassegnato da un asterisco, le autorità coinvolte condividono la responsabilità di adottare le prime misure/azioni.

<sup>(72)</sup> Possono contattare anche il Centro danese contro la THB.



In **EE** vengono utilizzate linee guida specifiche dell'EASO e dell'UNHCR, mentre in **ES** esistono protocolli specifici che si applicano ai casi di tratta o abuso, nonché a qualsiasi altra forma di violenza subita.

B) INDIZI DI ESSERE O ESSERE STATI OGGETTO DI TRATTA O DI ABUSI						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
AT	✓	✓	✓		✓*	✓*
BE	✓ Ufficio immigrazione	✓ Centro di accoglienza - invio a un centro specializzato				
BG						✓* Commissione nazionale per la lotta alla THB
CH	Collaborazione con le autorità competenti (cantonali) (ad es. autorità giudiziarie, autorità cantonali per la protezione dei minori, ONG ecc.)					
CY	✓ Identificano il caso			✓*		
DE	✓* Personale specializzato (Sonderbeauftragte)			✓ Servizi di assistenza ai giovani *		
DK	✓ Il Servizio immigrazione danese contatta il Centro danese contro la tratta di esseri umani	✓	✓	✓	Croce rossa danese	✓ Possono contattare anche il Centro danese contro la tratta di esseri umani  ✓* Il Centro danese contro la tratta di esseri umani o la Croce rossa danese vengono contattati dal Servizio immigrazione danese
EE <sup>(73)</sup>	Orientamenti specifici					
EL				✓ Centro nazionale di solidarietà sociale	✓ Procura	✓ Dipartimento di polizia competente
ES <sup>(74)</sup>	Si applica il protocollo specifico. La procedura d'asilo può essere sospesa fino a quando il benessere del minore non sia garantito in termini generali e in funzione del profilo di vulnerabilità.					

<sup>(73)</sup> Analisi caso per caso.

<sup>(74)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

B) INDIZI DI ESSERE O ESSERE STATI OGGETTO DI TRATTA O DI ABUSI						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
FI	✓ Contattano l'unità di accoglienza	✓				✓* Sistema nazionale di assistenza alle vittime di tratta
FR					✓* Procura	✓ Forze di polizia, medicina legale
HU						✓ Sostegno psicologico
IE	✓ L'ufficio di protezione internazionale informa le forze di polizia					✓* Forze di polizia
IT <sup>(75)</sup>						
LT		✓*	✓*			
LV <sup>(76)</sup>	In tutti questi casi, le autorità coinvolte nella procedura d'asilo devono agire in conformità con la legislazione. Finora non sono state avviate procedure specifiche.					
NL	✓ Inviano il minore a un centro protetto		✓ NIDOS ed EMM			✓* Centro di competenza* per il traffico e la tratta di esseri umani
NO	✓ *	✓ *	✓ *			✓ *
PL						✓* Guardia di frontiera/Centro nazionale di consulenza e intervento per le vittime della tratta
RO <sup>(77)</sup>						
SE	✓ L'agenzia svedese per la migrazione riferisce alla polizia/servizi sociali			✓* In caso di sospetti di maltrattamenti sul minore		✓* Forze di polizia

<sup>(75)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(76)</sup> Le autorità coinvolte nella procedura d'asilo devono agire in conformità con la legislazione. Non esistono procedure specifiche.

<sup>(77)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

B) INDIZI DI ESSERE O ESSERE STATI OGGETTO DI TRATTA O DI ABUSI						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
SI	✓	✓	✓	✓	✓ Rappresentante legale, ONG	✓
SK						✓* Forze di polizia

#### Esempio di prassi: rinvio alle autorità competenti e sostegno

**HU:** se si può stabilire che il minore richiedente è stato vittima di tratta o di abusi, o che si è verificato un caso di violenza di genere, il richiedente ha la possibilità di ricevere sostegno psicologico. Saranno applicate le norme per i richiedenti con esigenze particolari. La loro situazione sarà presa in considerazione durante il processo di asilo.

#### Qualora si presenti un caso che implichi la possibilità di una imminente violenza di genere come il matrimonio forzato <sup>(78)</sup>

Le seguenti autorità sono incaricate di adottare le misure necessarie per proteggere il minore e quelle incaricate di intraprendere le azioni primarie sono state contrassegnate con un asterisco (\*):

- ⇒ autorità competente per l'asilo in **AT, BE, CY, DE\*, DK, FI, IE, NO, SE e SI**;
- ⇒ autorità preposte all'accoglienza in **AT, BE, DK, FI, LT\*, NL, NO e SI**;
- ⇒ autorità per la protezione dei minori in **AT, BG\*, DK, LT NL\*, NO e SI**;
- ⇒ autorità sociosanitarie in **CY\*, DE\*, DK, EL, SE e SI**;
- ⇒ forze di polizia in **AT\***(dipartimento per le indagini penali), **DK, EL** (dipartimento competente della polizia), **FI** (in caso di timori riguardo la sicurezza), **IE\*, NL, SE, SI e SK\***;
- ⇒ autorità giudiziarie (procura) in **AT\*, EL, FR\*, NL e NO**;
- ⇒ ONG in **SI**.

C) CASO IMMINEENTE DI VIOLENZA DI GENERE, COME IL MATRIMONIO FORZATO NEL PAESE DI ACCOGLIENZA						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità preposte all'accoglienza/alloggio	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
AT	✓	✓	✓		✓* Procura	✓* Dipartimento per le indagini penali
BE	✓	✓ Centro di accoglienza - alloggio separato in caso di minori di 16 anni				
BG			✓* Dipartimento per la protezione dei minori			

<sup>(78)</sup> Nello Stato membro contrassegnato da un asterisco, le autorità coinvolte condividono la responsabilità di adottare le prime misure/azioni.

C) CASO IMMINENTE DI VIOLENZA DI GENERE, COME IL MATRIMONIO FORZATO NEL PAESE DI ACCOGLIENZA						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità preposte all'accoglienza/alloggio	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
CH	Collaborazione con le autorità competenti (cantionali) (ad es. autorità giudiziarie, autorità cantionali per la protezione dei minori, ONG ecc.)					
CY	✓ Identificano il caso			✓*		
DE	✓* Personale specializzato (Sonderbeauftragte)			✓* *Servizi di assistenza ai giovani		
DK	✓	✓ Se le autorità comunali decidono che il minore necessita di misure sociali, l'operatore del centro di accoglienza o di alloggio stabilisce tali misure	✓	✓		✓
EE	I casi vengono trattati singolarmente					
EL				✓ Centro nazionale di solidarietà sociale	✓ Procura	✓ Dipartimento di polizia competente
ES <sup>(79)</sup>	Si applica il protocollo specifico. La procedura d'asilo può essere sospesa fino a quando il benessere del minore non sia garantito in termini generali e in funzione del profilo di vulnerabilità.					
FI	✓ Contattano l'unità di accoglienza	✓*				✓ In caso di timori riguardo la sicurezza
FR					✓* Procura	
HU						✓ Riceve sostegno psicologico <sup>(80)</sup>
IE	✓ L'ufficio di protezione internazionale informa le forze di polizia					✓* Forze di polizia
IT <sup>(81)</sup>						
LT		✓	✓			
LV	In tutti questi casi, le autorità coinvolte nella procedura d'asilo devono agire in conformità con la legislazione. Finora non sono state avviate procedure specifiche.					

<sup>(79)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(80)</sup> In **HU**, se si può stabilire che il minore richiedente è stato vittima di tratta o di abusi, o che si è verificato un caso di violenza di genere, il richiedente ha la possibilità di ricevere sostegno psicologico. Saranno applicate le norme per i richiedenti con esigenze particolari. La loro situazione sarà presa in considerazione durante il processo di asilo.

<sup>(81)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

C) CASO IMMINEENTE DI VIOLENZA DI GENERE, COME IL MATRIMONIO FORZATO NEL PAESE DI ACCOGLIENZA						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità preposte all'accoglienza/alloggio	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie e altri soggetti	Forze di polizia
NL			✓* NIDOS		Procura	✓
NO	✓*	✓*	✓*		✓*	
PL <sup>(82)</sup>						
RO <sup>(83)</sup>						
SE	✓ SMA riferisce alle altre autorità			✓		✓ Forze di polizia
SI	✓	✓	✓	✓	✓ ONG	✓
SK						✓* Forze di polizia

#### Esempio di prassi: casi di matrimonio forzato

In **NL**, il governo vuole impedire i matrimoni forzati. La legge sul matrimonio nei Paesi Bassi richiede che entrambi i partner abbiano almeno 18 anni. Se un minore di 18 anni si sposa (o si è sposato) all'estero, il governo non riconoscerà il matrimonio fino a quando entrambi i partner non avranno compiuto 18 anni. Questa norma è stabilita dalla legge sulla prevenzione del matrimonio forzato. In tutti i casi di matrimonio infantile, il NIDOS effettua una valutazione e decide se un minore può essere collocato presso un centro di accoglienza insieme al partner. Spetta al tutore stabilire l'interesse superiore del minore. Tuttavia, i minori di 16 anni (e in caso di matrimonio forzato) non vengono inseriti in un centro insieme a un partner.

#### In caso di disabilità, problemi di salute, gravidanza ecc. <sup>(84)</sup>

Sono coinvolte le seguenti autorità e quelle incaricate di intraprendere le azioni primarie sono state contrassegnate con un asterisco (\*):

- ⇒ autorità competente per l'asilo in **CY, DE, DK, FI, IE, NO** e **SI**;
- ⇒ autorità preposte all'accoglienza in **AT, BE\*, DK, FI, LT, NO, PL** e **SI**;
- ⇒ autorità per la protezione dei minori in **AT\*, DK, LT, NL** e **NO**;
- ⇒ autorità sociosanitarie in **AT, BE\*, BG\*, CY\*, DE\*, DK, EL, FR, HU, SE\*, SI** e **SK\***;
- ⇒ Altri soggetti/autorità **BG** (autorità sanitarie), **DK** (autorità sanitarie), **IE\*** (forze di polizia) e **SI** (rappresentante legale).

D) IN CASO DI DISABILITÀ, PROBLEMI DI SALUTE, GRAVIDANZA ECC.						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie	Altro soggetto/autorità
<b>AT</b>		✓	✓* Assistenza per i giovani	✓		

<sup>(82)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(83)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(84)</sup> Nello Stato membro contrassegnato da un asterisco, le autorità coinvolte condividono la responsabilità di adottare le prime misure/azioni.

D) IN CASO DI DISABILITÀ, PROBLEMI DI SALUTE, GRAVIDANZA ECC.						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie	Altro soggetto/autorità
BE		✓* Accoglienza separata e adattata		✓* Sistema sanitario belga in caso di problemi medici estremamente gravi <sup>(85)</sup>		
BG				✓* Autorità sociali e sanitarie		✓ Autorità sanitarie/altro
CH	Collaborazione con le autorità competenti (cantonali) (ad es. autorità giudiziarie, autorità cantonali per la protezione dei minori, ONG ecc.)					
CY	✓ Identificano il caso			✓*		
DE	Per il colloquio si terrà conto il più possibile delle esigenze particolari			✓*		
DK	✓	✓ Se le autorità comunali decidono che il minore necessita di misure sociali, l'operatore del centro di accoglienza stabilisce tali misure	✓	✓		✓ Autorità sanitarie
EE	I casi vengono trattati singolarmente					
EL				✓ Centro nazionale di solidarietà sociale		
ES <sup>(86)</sup>	Si applica il protocollo specifico. La procedura d'asilo può essere sospesa fino a quando il benessere del minore non sia garantito in termini generali e in funzione del profilo di vulnerabilità					
FI	✓ Contattano l'unità di accoglienza	✓				
FR				✓ Assistenza sanitaria		
HU				✓ Assistenza sanitaria		
IE	✓ L'ufficio di protezione internazionale informa le forze di polizia					✓* Forze di polizia

<sup>(85)</sup> Coinvolgimento di minori non accompagnati.<sup>(86)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

D) IN CASO DI DISABILITÀ, PROBLEMI DI SALUTE, GRAVIDANZA ECC.						
	Autorità competenti in materia di asilo	Autorità di accoglienza	Autorità per la protezione dei minori	Autorità sociosanitarie	Autorità giudiziarie	Altro soggetto/ autorità
T <sup>(87)</sup>						
LT		✓	✓			
LV	In tutti questi casi, le autorità coinvolte nella procedura d'asilo devono agire in conformità con la legislazione. Finora non sono state avviate procedure specifiche.					
NL			✓ NIDOS			
NO	✓*	✓*	✓*			
PL		✓ Centri medici specializzati				
RO <sup>(88)</sup>						
SE				✓* Servizi sanitari contattati dal tutore		
SI	✓	✓		✓	✓ Rappresentante legale	
SK				✓* Servizi sanitari		

#### Esempio di prassi: casi di disabilità, problemi di salute, gravidanza

**DK:** In caso di disabilità, problemi di salute, gravidanza e casi di violenza di genere, come i matrimoni forzati ecc., vengono adottate le seguenti misure:

i richiedenti asilo non accompagnati e i minori migranti che rientrano nella disposizione DIS sono, di norma, ospitati in appositi centri di asilo per minori. Il personale di questi centri è formato per rispondere alle esigenze particolare dei minori vulnerabili.

All'arrivo di un minore non accompagnato in **DK**, viene nominato un rappresentante personale per provvedere agli interessi del minore. Il rappresentante personale viene nominato al più presto durante il processo e prima di ogni decisione di rimpatrio e si occupa del minore durante l'intero processo. La sua nomina termina quando il minore compie 18 anni.

<sup>(87)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

<sup>(88)</sup> Nessuna informazione specifica fornita.

## Sezione 5. Specializzazione e formazione del personale

Questa sezione illustra i diversi strumenti e percorsi formativi utili per far sì che il personale a contatto con i minori o che gestisce i loro fascicoli sia qualificato e acquisisca conoscenze specialistiche.

La maggior parte degli Stati intervistati (**AT, BE, CH, CY, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LV, NL, NO, SE, SI** e **SK**) ha adottato disposizioni specifiche per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate da minori. Tra questi, 13 Stati UE+ (**AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EL, FI, FR, NL, NO** e **SE**) dispongono di funzionari addetti ai casi/unità specializzate che ricevono una formazione specifica in materia. In **BG, ES, LT** e **PL** non esistono disposizioni specifiche per l'esame delle domande dei minori. **RO** non ha fornito informazioni specifiche al riguardo.

In dieci Stati UE+ (**BG, EE, ES, IT, IE, LT, LV, PL, RO** e **SI**), i funzionari addetti ai casi che si occupano delle domande di protezione internazionale presentate da minori ricevono una formazione specifica, mentre in **HU, IE** e **SK** sono presenti funzionari specializzati che si occupano delle domande relative ai minori, ma non è prevista alcuna formazione.

Tra gli altri accordi in vigore figurano:

- ⇒ accordi specifici finalizzati all'interesse superiore del minore in **EE, EL** (locali specifici, ove possibile), **FI** <sup>(89)</sup> e **SE**;
- ⇒ sale per i colloqui adattate in **BE, CY, DE, FR, IE, NL, IT, PL** e **SK**;
- ⇒ formazione erogata agli interpreti in **BE, DE** <sup>(90)</sup>, **FR** e **IE**;
- ⇒ interpreti dello stesso genere in **CY, FR** e **SE**;
- ⇒ rappresentante legale qualificato in **DK, FR** e **SE**;
- ⇒ sono previste disposizioni specifiche in base alle esigenze individuali in **SI**;
- ⇒ vengono fornite linee guida specifiche in **CH, EL, FR**;
- ⇒ psicologo presente in **PL, FR** (se il minore ha problemi di salute mentale).

### Esempi di prassi: specializzazione

In **BE**, ad esempio, esiste un gruppo specializzato che si occupa delle domande di asilo presentate dai minori. Questo team di esperti riceve una formazione specializzata e indicazioni per la gestione delle domande d'asilo dei minori e tiene regolarmente incontri su argomenti specifici per i minori (sia accompagnati che non accompagnati). Accordi simili sono in vigore in **SK**, mentre in **SE** l'esame della domanda d'asilo viene adattato all'età e alla maturità del minore e si svolge in locali adatti ai minori.

In **DK**, i funzionari addetti ai casi tengono conto dell'età, della maturità, della nazionalità e dell'ambiente in cui si trova il minore per spiegare la procedura di asilo, e le domande e le tecniche di colloquio vengono adattate di conseguenza, per garantire che il minore comprenda la procedura di asilo e le domande.

In **PL**, psicologi specializzati forniscono assistenza durante i colloqui con i minori.

## Formazione

I funzionari addetti ai casi ricevono una formazione specifica sul trattamento delle domande di protezione internazionale richieste dai minori in 23 Stati UE+ (**AT, BE, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR** (quelli designati per i colloqui con i minori), **HU, IE, IT, LV, NL, NO, PL, RO, SE, SI** e **SK**). In **LT** non è prevista alcuna formazione per i funzionari addetti ai casi.

<sup>(89)</sup> Il funzionario addetto al caso richiede la BIA all'assistente sociale.

<sup>(90)</sup> Sotto forma di uno speciale strumento video.



In 19 degli Stati intervistati (**AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IT, LV, NL, PL, RO, SE e SK**) viene utilizzata una combinazione di moduli di formazione dell'EASO, strumenti e linee guida pratiche. Gli strumenti dell'EASO sono utilizzati in 18 degli Stati intervistati (**AT, BG, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, HU, IT, LT, LV, NO, PL, RO, SE e SI**). Le linee guida pratiche dell'EASO vengono seguite in 5 Stati UE+ (**CY, EE, HU, LV, NO**) e i moduli di formazione dell'EASO in 17 Stati membri (**AT, BE, BG, CH, CY, EL, FI, FR, HU, IT, LV, NL, PL, RO, SE, SI e SK**).

In **BE** è obbligatorio compilare il modulo dell'EASO dedicato ai «Colloqui con i minori». Un'ulteriore formazione specializzata di tre giorni relativa ai minori nella procedura di asilo, incentrata sulle fasi di sviluppo, traumi, sensibilità culturale, elaborazione della perdita, effetti della migrazione sui minori e resilienza, rientra nella formazione nazionale obbligatoria per i funzionari addetti ai casi che si occupano delle domande di asilo dei minori. Una specializzazione supplementare per alcuni funzionari del gruppo che si occupa di minori è fornita dai moduli dell'EASO «Colloqui con persone vulnerabili» (IVP) e «Genere, identità di genere e orientamento sessuale» (SOGI). In **CY**, i funzionari esperti addetti ai casi trattano le domande di protezione internazionale dei minori dopo aver ricevuto una serie di sessioni di formazione, tra cui i moduli dell'EASO. Analogamente, in **EE**, i funzionari addetti ai casi hanno superato il modulo dell'EASO, nonché un'adeguata formazione interna.

Dieci degli Stati intervistati dispongono di una formazione nazionale (**AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, NO, PL e SE**). In **AT** ai funzionari addetti ai casi viene offerta periodicamente una formazione specifica sui colloqui con i minori tenuta da esperti nazionali. Analogamente, in **CH** e **DK** è prevista una formazione specifica sulle tecniche di colloquio con i minori e sull'interesse superiore del minore. In **DE** viene fornita una speciale formazione di base sul diritto e la prassi nazionale, nonché informazioni di carattere psicologico, se necessario. In **NO** è prevista una formazione nazionale sulle tecniche di colloquio, sulla valutazione dell'età, della credibilità, sull'interesse superiore del minore e su altri requisiti di legge specifici per i minori. In **SI** i funzionari pubblici ricevono una formazione regolare come previsto dalla legge sulla protezione internazionale, e in particolare sul trattamento dei minori e sull'assistenza per l'esercizio efficiente dei diritti dei minori.

Inoltre, alcuni Stati (**CH, FR, IE – TUSLA**) adottano le proprie linee guida nazionali/interne.

Le relazioni sui paesi d'origine (COI) sono utilizzate in nove Stati UE+ (**CH, DK, EE, EL, FR, IT, PL, SI e SK**) mentre in nove Stati membri (**CY, DK, EE, FR, HU, IE, LV, RO e SK**) ci si attiene alle linee guida dell'UNHCR.

## Specializzazione in questioni relative ai minori

In 21 degli Stati intervistati (**AT, CH, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LV, NO, PL, RO, SE, SI, SK**) è disponibile la possibilità di richiedere, se necessario, la consulenza di esperti su questioni relative ai minori. Gli esperti possono chiedere consiglio a:

- ⇒ specialisti all'interno dell'unità/unità specializzata: **CH, DE, FI, FR, HU, NO**;
- ⇒ istituti specializzati (autorità per la protezione dei minori/ procura): **EE, EL, ES, HU, IE, SI**;
- ⇒ altri esperti (ad esempio medici, psicologi, avvocati): **DK, EE, IT** (nei centri di accoglienza), **LV, SK**;
- ⇒ consulenza professionale esterna: **CY** <sup>(91)</sup>, **DE, SI**;
- ⇒ esperti operativi e giuridici: **SE**.

Questa opzione non è disponibile in **BE** e **NL**.

**BG** non ha fornito informazioni specifiche sulla possibilità di chiedere il parere di esperti su questioni riguardanti i minori.

<sup>(91)</sup> Nel quadro del piano di sostegno speciale dell'EASO a Cipro, i funzionari specializzati addetti ai casi hanno l'opportunità di discutere questo tipo di questioni con gli esperti dell'EASO inviati a Cipro.

## Raccomandazioni

Sulla base dei principali risultati della mappatura e ispirandosi alle buone prassi adottate dalle autorità intervistate e da altre parti interessate, l'EASO propone le seguenti raccomandazioni per rispondere alle sfide e alle questioni individuate che indeboliscono la concreta protezione dei minori nelle procedure di asilo.

### Definizioni operative

La prassi mostra alcune importanti differenze nelle figure e nei ruoli analizzati in tutto il territorio dell'UE, il che crea una disparità nella considerazione e nel trattamento dei minori in situazioni analoghe.

► Pur rispettando le peculiarità dei sistemi nazionali, le autorità dovrebbero rafforzare la convergenza nella categorizzazione e nel trattamento dei minori in modo che ricevano la stessa protezione indipendentemente dallo Stato ospitante.

### Minori accompagnati dai genitori

Vi è il rischio che le esigenze di protezione dei minori accompagnati dai loro genitori vengano trascurate. Tali esigenze dovrebbero essere affrontate indipendentemente dal fatto che il minore sia in prima persona un richiedente o sia incluso nella procedura di asilo dei genitori. In alcuni casi, gli interessi del minore e quelli del/i genitore/i possono divergere o addirittura essere in conflitto. In tali situazioni, è di fondamentale importanza ascoltare il parere del minore. Non soltanto perché è un diritto sancito dal CRC, ma anche come opportunità per il responsabile del caso di **esaminare potenziali motivi di protezione internazionale** che il minore potrebbe non essere disposto a condividere in presenza dei suoi genitori (ad esempio, orientamento sessuale o rivendicazioni di identità di genere).

► Assicurarsi che i minori accompagnati partecipino attivamente alle decisioni che riguardano la loro vita e siano ascoltati durante i colloqui per l'asilo.

In tal senso, l'offerta di informazioni efficaci e la presenza di garanzie quali la «riservatezza» o «l'accesso a un consulente legale» sono di particolare rilevanza per il minore accompagnato. L'autorità nazionale per l'asilo, insieme ai responsabili della protezione dei minori, devono valutare se il colloquio con il minore debba essere svolto in presenza del consulente legale o in presenza dei genitori. Questi soggetti devono valutare anche se i genitori debbano avere accesso al fascicolo del minore, in cui sono contenute informazioni riservate, e se il minore e i genitori debbano ricevere decisioni separate sulle loro domande di protezione internazionale.

► È della massima importanza che le dichiarazioni del minore non siano usate a suo svantaggio quando si esamina la sua domanda di protezione internazionale o la domanda dei suoi genitori. Il minore dovrebbe essere informato e rassicurato a tale proposito durante il colloquio.

Nel complesso, l'autorità nazionale competente in materia di asilo dovrebbe garantire che, ogniqualvolta si tratti di un caso di questo tipo, il minore non si trovi in una situazione che possa arrecargli danno e che non vengano fornite informazioni riservate ai genitori senza il suo consenso. Qualora si riscontrino segni di abusi e/o sfruttamento, il funzionario responsabile deve accertarsi che le autorità competenti siano debitamente informate e che il **minore riceva assistenza e cure**.

## Minori non accompagnati

I minori che non sono accompagnati dai genitori o da un adulto che ne sia responsabile, o che si trovano in questa situazione dopo essere entrati nel territorio, sono e devono essere considerati e trattati come non accompagnati. La nomina di un rappresentante e/o di un tutore dovrebbe essere immediata per non prolungare il periodo in cui il minore si trova in una situazione di così grave vulnerabilità.

► Per il ruolo di rappresentante nella procedura di asilo è necessaria una persona che conosca la procedura nazionale di asilo e che possa aiutare il minore a seguirla.

Il ruolo del rappresentante, o del tutore, se del caso, richiede indipendenza, conoscenza e dedizione. È importante che il ruolo sia libero da qualunque conflitto di interessi ed esercitato da professionisti, non da altri richiedenti protezione internazionale.

## Minori separati

I minori accompagnati da parenti o da adulti senza relazione di parentela sono minori non accompagnati e dovrebbero essere soggetti alle necessarie tutele, compresa l'assegnazione di un tutore o di un rappresentante, come per gli altri minori non accompagnati. I minori separati possono fronteggiare particolari rischi e vulnerabilità sotto la tutela dell'adulto che li accompagna, soprattutto quando l'adulto non è in grado di fornire un'assistenza efficace al minore o può abusarne. Per evitarlo, è necessario valutare attentamente il rapporto tra il minore e l'adulto.

Di conseguenza, fratelli e sorelle, coniugi, familiari o altri parenti o persone che accompagnano il minore non dovrebbero essere considerati suoi responsabili. Al fine di individuare un custode adatto, le autorità per la protezione dei minori dovrebbero svolgere una valutazione esaustiva della capacità e della volontà di tale persona di prendersi cura del minore.

► Assicurarsi che venga condotta una valutazione della capacità e della volontà del custode e che le modalità di assistenza rispondano all'interesse superiore del minore.

È particolarmente importante verificare i legami e i collegamenti esistenti tra il minore e l'adulto, per garantire che il loro rapporto rispetti l'interesse superiore del minore. Tuttavia, questa verifica non dovrebbe essere limitata ai legami familiari documentati o ai rapporti di parentela diretti (la famiglia allargata o i custodi primari possono non essere consanguinei). Allo stesso tempo, però, il divieto di avere contatti con l'adulto accompagnatore potrebbe anche essere dannoso per il minore nel caso in cui tale adulto sia l'unica persona di fiducia nella sua condizione di richiedente asilo o rifugiato. Tutti gli elementi rilevanti, compresi i rischi di tratta e/o sfruttamento, devono essere attentamente considerati alla luce dell'interesse superiore del minore.

Il fatto di presentare domande di asilo separate, non essere presenti al colloquio del minore o non essere formalmente nominati tutore del minore non implica la separazione fisica del nucleo familiare. La separazione della famiglia dovrebbe avvenire solo qualora sia nell'interesse superiore del minore (allorché vi siano elementi che indicano che il minore è a rischio).

## Minori coniugati

I minori coniugati devono essere considerati e trattati come minori in tutti i casi.

Il Comitato CRC <sup>(92)</sup> raccomanda di fissare a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio, con o senza il consenso dei genitori, tanto per le ragazze quanto per i ragazzi. Inoltre, il Consiglio d'Europa invita i suoi Stati membri a fissare o innalzare a 18 anni l'età minima legale del matrimonio per donne e uomini. Il

<sup>(92)</sup> Comitato CRC, commento generale n. 6 (2005) sul trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese di origine, 1° settembre 2005, CRC/GC/2005/6, paragrafi 23-24

Consiglio esorta inoltre gli Stati membri ad astenersi dal riconoscere i matrimoni forzati e i matrimoni di minori contratti all'estero, salvo nei casi in cui il riconoscimento sia nell'interesse superiore delle vittime per quanto riguarda gli effetti del matrimonio, in particolare al fine di garantire diritti che non potrebbero rivendicare in altro modo <sup>(93)</sup>.

La definizione di «minori non accompagnati» <sup>(94)</sup> dell'*acquis* dell'UE in materia di asilo non esclude i minori coniugati. Pertanto, il minore coniugato dovrebbe essere considerato non accompagnato e beneficiare delle speciali garanzie procedurali disponibili per i minori non accompagnati ai sensi della DPA (rifusione), o accompagnato se il minore è accompagnato dai genitori o da un adulto responsabile (tutore o rappresentante).

► Nei casi in cui il minore è separato dai genitori o dal tutore legale, fare in modo che il coniuge non sia nominato tutore del minore.

La nomina del coniuge del minore come tutore creerebbe una situazione di squilibrio in cui il minore dipenderebbe legalmente dall'adulto che lo rende vulnerabile.

Nel considerare l'interesse superiore del minore coniugato durante le procedure di asilo **il rapporto tra il minore e il coniuge deve essere attentamente considerato al fine di** determinare lo scopo del matrimonio e se il minore abbia dato il proprio consenso.

Rimanere con un coniuge adulto dovrebbe essere un'opzione solo in caso di beneficio per il minore, tenuto conto dei motivi di dipendenza. È importante considerare se la coppia ha figli e, in caso affermativo, il diritto all'unità familiare. Negli Stati membri in cui l'età del consenso è stabilita dalla nazionalità dei coniugi, ma non dallo Stato membro in questione, si dovrebbero attuare garanzie specifiche.

Dopo aver accertato che il rapporto è consensuale e conforme con l'interesse superiore del minore, e soltanto in tal caso, si può considerare se il minore e il coniuge debbano essere valutati nell'ambito della stessa domanda e in che modo ciò possa influire sulle disposizioni di accoglienza. È necessario un forte coinvolgimento delle autorità competenti negli Stati membri per garantire la protezione del minore durante l'intera procedura.

## Minori con figli

È importante considerare se la coppia abbia figli e, in caso affermativo, tenere conto del diritto all'unità del nucleo familiare e valutare se sussistano problematiche supplementari in ordine alla protezione dei figli. L'interesse superiore dei figli dei minori dovrebbe essere valutato separatamente.

► Assicurarsi che venga effettuata una valutazione dell'interesse superiore per ogni minore.

## Minori a rischio o vittime di tratta

Occorre considerare attentamente ogni potenziale rischio di tratta del minore, anche in termini di condizioni di accoglienza e di consulenza.

► Assicurarsi che siano in atto tutte le misure di tutela per garantire la protezione e la sicurezza delle minori vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani nonché dei loro cari. Tali tutele comprendono l'applicazione del meccanismo di rinvio nazionale per garantire un'assistenza adeguata.

<sup>(93)</sup> Risoluzione parlamentare del Consiglio d'Europa 1468 (2005) sui matrimoni forzati e i matrimoni di minori, disponibile all'indirizzo <http://assembly.coe.int/nw/xml/xref/xref-xml2html-en.asp?fileid=17380&lang=en>.

<sup>(94)</sup> Articolo 2, lettera l), della DQ (rifusione).

Valutare se sia nell'interesse superiore del minore proseguire nell'ambito delle procedure specifiche per le vittime della tratta o della procedura di asilo, oppure se il minore debba continuare contemporaneamente entrambe le procedure, a seconda della prassi nazionale dello Stato UE+ interessato.

## Minori scomparsi

La scomparsa di minori dai canali e dalle procedure ufficiali è una delle questioni che destano maggiore preoccupazione per le autorità e le altre parti interessate.

Durante gli spostamenti, prima e dopo l'ingresso nell'UE, i minori che si muovono lungo le rotte migratorie dell'UE senza essere individuati corrono il rischio di diventare facile preda delle reti della tratta di esseri umani. Spesso, i trafficanti operanti nelle reti della tratta operano come trafficanti regolari per facilitare il trasferimento del minore verso le reti della tratta. Inoltre, i trafficanti possono approfittare della vulnerabilità del minore per abusarne.

► Assicurarsi che venga valutato il rischio che un minore si renda irreperibile/scompaia dal proprio alloggio per qualsivoglia motivo, anche per cercare di entrare in un altro Stato dell'UE+, e che vengano adottate misure per attenuarlo.

Tale rischio può essere attenuato informando adeguatamente il minore sulle procedure di asilo e sulle tempistiche previste, fornendogli periodicamente informazioni chiare, comprensibili e adatte alla sua età riguardanti, in particolare, le conseguenze e i rischi di eventuali tentativi di raggiungere irregolarmente un altro Stato dell'UE+, da solo o con l'aiuto di reti criminali o di trafficanti. Dare la priorità al caso del minore è un altro modo per ridurre il rischio.

## Minori LGBTI

I minori possono anche addurre richieste basate sul proprio orientamento sessuale, sulla loro identità di genere e sulla loro espressione. Rivelare precocemente tale condizione costituisce un problema, poiché spesso il minore proviene da un paese in cui essere LGBTI è un tabù e persino un crimine. Fornire informazioni è essenziale per mettere il minore a conoscenza della protezione disponibile nel paese ospitante.

Inoltre, è importante avere accesso a un interprete specializzato che abbia ricevuto una formazione sull'uso di termini neutri e semplici utilizzati nella lingua di destinazione, e che, pertanto, scelga una terminologia priva di connotazioni peggiorative. L'interprete e l'intervistatore dovrebbero accettare e rispecchiare i termini usati dal minore per descriversi (a meno che i termini non siano peggiorativi) e fare riferimento alla situazione del minore secondo le COI pertinenti e non in base a percezioni eurocentriche.

Inoltre, è molto probabile che il minore abbia pensieri negativi di non appartenenza alla società, abbia sofferto di stigmatizzazione, isolamento e sentimenti di vergogna.

► Assicurarsi che la valutazione di questi motivi passi attraverso la descrizione di tali sentimenti e segua il modo di pensare del minore.

L'analisi della domanda non dovrebbe basarsi su manierismi o presunzioni soggettive (come dovrebbe essere un minore omosessuale, o come dovrebbe comportarsi ecc.), in conseguenza dei propri pregiudizi. Il funzionario addetto al caso non dovrebbe mai porre domande personali sulle pratiche sessuali del richiedente e non dovrebbe né visualizzare né accettare alcun materiale esplicito.

## Minori con disabilità

I minori con disabilità possono avere maggiori difficoltà a comprendere le informazioni fornite loro e possono avere difficoltà a istruire efficacemente la propria domanda. Pertanto, il funzionario addetto al caso e coloro che sono in contatto con il minore dovrebbero assumersi un onere della prova maggiore e dovrebbe essere applicato il più possibile il beneficio del dubbio. Di conseguenza, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo ed empatico in termini di valutazione delle esigenze speciali, e predisporre,

se necessario, un rinvio per motivi di assistenza, ad esempio per cure mediche o psicologiche e sostegno o assistenza materiale anche nella fase di accoglienza.

► Assicurarsi che venga messo a disposizione il sostegno necessario (intervistatore e interprete specializzati, canali e locali adattati per la fornitura di informazioni).

Non devono essere incluse conclusioni riguardanti la diagnosi sanitaria del minore o dei richiedenti che lo accompagnano, a meno che sia allegato un referto medico.

## Minori con traumi o sofferenza psicologica

Le esperienze nel paese d'origine (quali la guerra, la morte di familiari o gli abusi sessuali), durante il viaggio (ad esempio l'esposizione alla violenza o alla discriminazione) o nel paese ospitante (razzismo, incertezza sul futuro status giuridico) potrebbero essere traumatiche. Anche se i minori si dimostrano molto resilienti, esiste anche un rischio maggiore che sviluppino problemi di salute mentale a causa di queste esperienze difficili.

Il modo in cui i minori reagiscono a situazioni di stress dipende dall'età e dal loro stadio di sviluppo. A seguito di una grave esperienza di perdita, lo sviluppo di un minore può deteriorarsi a livello cognitivo ed emotivo. I minori possono avere difficoltà a esprimere le loro emozioni, il dolore o il turbamento, manifestato come comportamento problematico. Possono soffrire di altri problemi di salute mentale dovuti allo sradicamento, tra cui depressione, ansia, dolore, disturbi del sonno, aggressività, tendenze suicide e psicosi.

Il trauma psicologico o l'angoscia possono influire sulla capacità del minore di testimoniare le proprie esperienze; pertanto queste vulnerabilità devono essere prese in considerazione durante il colloquio personale. Per aiutare i minori a condividere le loro esperienze, è essenziale l'atteggiamento **empatico** dell'intervistatore.

► Assicurarsi che il personale sia formato in tecniche di colloquio per i minori per prevenire ulteriori traumi e situazioni di disagio.

Inoltre, il funzionario addetto al caso del minore dovrebbe cercare di acquisire informazioni **proattivamente** da altri soggetti per completare le informazioni ottenute.

In caso di pensieri frammentari e disarticolati, il funzionario addetto al caso deve assumersi un **maggiore onere della prova**. Se le informazioni ottenute nel corso del colloquio personale non sono ancora sufficienti, si applica il **beneficio del dubbio**. Se il minore sembra essere profondamente traumatizzato o incapace di esprimersi, il colloquio può essere dannoso o ostacolare la sua ripresa. In questi casi, non dovrebbe avere luogo o essere rinviato fino a quando non sia in grado di affrontarlo.

## Molteplici vulnerabilità

Le raccomandazioni di cui sopra riguardano vulnerabilità specifiche e aggiuntive (minori vittime di tratta, minori con disabilità), tuttavia, ci possono essere casi di vulnerabilità meno visibili ma ugualmente importanti (minori vittime di tortura o altre forme di grave violenza fisica e psicologica, compresa la violenza di genere ecc.) che non sono state individuate. È pertanto molto importante che il funzionario sia particolarmente sensibile a eventuali indicatori supplementari di esigenze speciali e indicatori di altre vulnerabilità meno individuabili, in particolare quelle derivanti da motivi di persecuzione specifici per i minori (ad esempio, una ragazza con gravi problemi di salute perché è stata sottoposta a MGF).

Alcune vulnerabilità possono compromettere la capacità del minore di comprendere la procedura di protezione internazionale e di presentare e istruire la sua domanda durante il colloquio personale.

► È dovere di ogni funzionario individuare ulteriori vulnerabilità in qualsiasi fase e apportare gli adeguamenti necessari durante le diverse fasi della procedura per garantire il rispetto delle esigenze particolari del minore.

## Interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore è una considerazione primaria che può essere necessario contemperare con gli interessi di altri soggetti, incluso lo Stato. Il valore da attribuire all'interesse superiore del minore sarà oggetto dell'analisi dell'organo decisionale. Gli sarà riconosciuta una priorità elevata e non sarà semplicemente una considerazione tra le tante <sup>(95)</sup>.

Tenere in primaria considerazione l'interesse superiore del minore implica un processo continuo che richiede una valutazione prima di ogni decisione amministrativa importante. I procedimenti relativi all'interesse superiore del minore dovrebbero iniziare prima della procedura di asilo e proseguire dopo quest'ultima. Per tutta la durata della procedura di asilo riguardante un minore, la valutazione del suo interesse superiore rimane di competenza dei responsabili della protezione dei minori, delle autorità competenti per l'asilo e di altri soggetti. I responsabili della protezione dei minori svolgeranno contemporaneamente la valutazione dell'interesse superiore per molteplici scopi (accoglienza, istruzione, custodia ecc.). Contemporaneamente, le autorità competenti per l'asilo sono responsabili anche di attribuire una considerazione primaria all'interesse superiore del minore in tutte le fasi della procedura d'asilo. Tali valutazioni dovrebbero anzi integrarsi reciprocamente per garantire che tutti i procedimenti possano beneficiare delle necessarie sinergie così da evitare sovrapposizioni.

► Quando le autorità competenti per l'asilo sono le prime a entrare in contatto con un minore, o sono responsabili di percorsi procedurali/legali differenti, potrebbero essere chiamate ad avviare i procedimenti relativi all'interesse superiore del minore.

In questi casi e, in particolare, quando includono nel colloquio personale domande e garanzie procedurali relative all'interesse superiore del minore, tali autorità dovrebbero coinvolgere tutti i soggetti interessati e non privare il minore dell'opportunità di essere ascoltato separatamente in merito al proprio interesse superiore.

L'interesse superiore del minore deve essere considerato prima di prendere qualsiasi decisione che lo riguardi. Tali decisioni includono la decisione se separare o meno la domanda del minore da quella dei genitori, del coniuge o di altri membri della famiglia, o se condurre un colloquio personale separato con il minore senza la presenza dei genitori. Altre decisioni includono, tra l'altro, se sia nell'interesse del minore essere sottoposto a colloquio, in quale luogo, quando e quanto tempo dovrebbe durare il colloquio; la scelta di un interprete/funziionario addetto al caso/responsabile della registrazione che si occupi della domanda del minore; la decisione di condurre una valutazione dell'età <sup>(96)</sup> o di avviare la ricerca della famiglia; dove destinare il minore ecc.

È considerata buona prassi garantire che qualsiasi raccomandazione o valutazione effettuata in relazione all'interesse superiore del minore sia ulteriormente riesaminata e approvata in base al principio del doppio controllo, secondo cui un caso dovrebbe essere esaminato da almeno due funzionari.

Durante la valutazione dell'interesse superiore (BIA) se il minore lo desidera, e qualora possibile, i colloqui della BIA con il minore possono essere svolti da un funzionario ufficiale e un interprete del genere preferito dal minore.

I valutatori dovrebbero cercare di ottenere informazioni in modo proattivo da fonti pertinenti ai fini della valutazione, in particolare dalle persone che sono a conoscenza della situazione del minore (quali il tutore/rappresentante, il custode temporaneo, gli operatori sociali presso i centri di accoglienza, i rappresentanti,

<sup>(95)</sup> Comitato CRC, [commento generale n. 14 \(2013\) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione \(articolo 3, paragrafo 1\)](#), 29 maggio 2013, CRC/C/GC/14, sezione IV.A.4, paragrafi 36-40.

<sup>(96)</sup> La valutazione dell'età è il metodo applicato dalle autorità per stimare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona e determinare quindi se essa sia un minore o un adulto. Per ulteriori informazioni cfr. la [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età](#), 2018.

i familiari ecc.), pertanto dovrebbero essere richiesti i dati di contatto delle parti interessate prima della BIA, qualora necessario.

Qualsiasi processo decisionale che tiene in primaria considerazione l'interesse superiore del minore deve comprendere il rispetto del diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni. Quando il minore decide di essere ascoltato, può stabilire come ciò debba avvenire (scrivendo, disegnando, oralmente) e se direttamente o tramite un rappresentante (tutore/genitore). Se il minore ha espresso, direttamente o indirettamente, la propria opinione, questa deve essere debitamente considerata a seconda dell'età e maturità del minore.

Se il minore si rende conto che le sue opinioni sono prese in considerazione, potrebbe essere più disposto a cooperare, con ulteriori vantaggi per il procedimento. Prendere in considerazione il punto di vista del minore non significa che verranno soddisfatte tutte le sue richieste, ma che, nel limite del possibile, saranno tenute in considerazione nel delineare il processo, mentre la decisione finale dipenderà dalle circostanze del caso.

## Procedura di asilo

Queste tutele e garanzie procedurali devono essere sempre garantite e applicate in quanto parte della procedura di asilo per i minori. Le garanzie procedurali costituiscono un obbligo per le autorità e un diritto per i minori.

### *Domanda di protezione internazionale*

Molte delle garanzie specifiche per la procedura di asilo possono essere applicate già quando la domanda viene presentata; da questo momento il minore è considerato un richiedente.

### *Valutazione dell'età*

Quando l'età è sconosciuta e vi sono dubbi fondati sull'età, le autorità potrebbero dover accertare l'età della persona per determinare se si tratta di un adulto o di un minore. In applicazione del beneficio del dubbio, il richiedente deve essere considerato e trattato come un minore fino a quando non viene riconosciuto come adulto.

Il processo di valutazione dell'età<sup>(97)</sup> deve essere condotto utilizzando un approccio olistico e multidisciplinare che assicuri l'attuazione di tutte le necessarie tutele e di tutti i principi approfonditi, nonché la protezione dei diritti del richiedente. Poiché attualmente non è disponibile alcun metodo per determinare l'età esatta di una persona, la fascia di età in questione può essere ridotta tramite una combinazione di metodi che valutino non solo lo sviluppo fisico ma anche la maturità e lo sviluppo psicologico del richiedente.

► Per la valutazione dell'età non dovrebbe essere utilizzato alcun metodo che includa la nudità o l'esame, l'osservazione o la misurazione di genitali o parti intime.

Quando il minore richiedente viene individuato come non accompagnato dai genitori o da un adulto responsabile, deve essere immediatamente nominato un tutore/rappresentante e il minore deve essere informato tempestivamente del processo di ricerca della famiglia. Se il minore è informato e capisce il processo e le sue finalità, è più facile che fornisca le informazioni necessarie per avviare la ricerca della famiglia.

### *Ricerca della famiglia*

Lo scopo della ricerca della famiglia è trovare informazioni sul luogo in cui si trovano i familiari del minore o sulle persone che se ne prendevano cura.

<sup>(97)</sup> Ulteriori orientamenti sono disponibili nella [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età](#), 2018.



Le informazioni raccolte possono consentire alle parti interessate di identificare le necessità individuali del minore e, sulla base di tali necessità, elaborare e attivare una protezione e una cura adeguate e personalizzate, nonché determinare l'interesse superiore del minore sul fondamento della sua situazione individuale.

Una volta accertato che corrisponde all'interesse superiore del minore, la ricerca della famiglia dovrebbe essere avviata senza indebiti ritardi e in via prioritaria, pur nel rispetto delle garanzie procedurali. Tuttavia, è consigliabile un periodo di riflessione e riposo per il minore.

► L'esito positivo della ricerca della famiglia, sempre che sia nell'interesse del minore, può portare a ristabilire i rapporti familiari. In ultima analisi, può condurre al ricongiungimento del minore, con le finalità di valutazione familiare.

Una volta trovata la famiglia o se il minore si presenta accompagnato da adulti che affermano di essere suoi familiari o parenti, le autorità devono autenticare l'esistenza del rapporto familiare tra il minore e il presunto familiare. Occorre valutare la capacità e la volontà del familiare di prendersi cura del minore e di agire nel suo interesse superiore.

## Definizione delle priorità

Le procedure di asilo riguardanti minori dovrebbero essere trattate con la massima priorità. Dare priorità significa agire prima, non agire in fretta.

► Assegnare la priorità a un fascicolo implica prendere al più presto le decisioni necessarie relative al fascicolo.

Ciò è compatibile con la sospensione della procedura laddove ciò sia più opportuno per la situazione (minore a rischio o vittima di tratta, minore che necessita di una terapia che lo aiuti ad aprirsi, rappresentazione o interpretazione non disponibile ecc.). Ciò è opportuno a condizione che la valutazione e la decisione di sospendere la procedura siano effettuate in modo rapido. In tal caso, il minore e il tutore devono essere immediatamente informati della durata e dei motivi della sospensione. Si dovrebbe garantire che i minori che necessitano di protezione internazionale non siano tenuti in attesa senza circostanze impellenti che giustificano tale decisione. La decisione di sospendere la procedura dovrebbe essere regolarmente riesaminata.

## Valutazione della vulnerabilità e individuazione delle esigenze particolari

L'individuazione delle particolari esigenze procedurali dei minori è anche un obbligo previsto dalla DPA (rifusione), al pari dell'esecuzione di valutazioni della vulnerabilità, come previsto dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza (rifusione). A tal fine può essere necessario il coinvolgimento di tutti i soggetti, quali le autorità per la protezione dei minori o i fornitori di servizi.

► Le valutazioni continue dell'interesse superiore dovrebbero considerare che le capacità o le esigenze particolari del minore evolveranno nel corso del tempo e che le misure adottate possono essere riesaminate o corrette di conseguenza e, pertanto, non costituiscono decisioni definitive o irreversibili.

Per tutta la durata delle procedure di asilo è necessario proteggere i minori da ogni forma di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. I funzionari competenti per l'asilo devono prendere in considerazione e saper individuare possibili indicatori di vulnerabilità e di rischio, compresa la fuga, al fine di garantire la sicurezza del minore per l'intera durata delle procedure di asilo. Potrebbero essere previste, tra l'altro, domande riguardanti le esperienze avute dal minore nel proprio paese, durante il viaggio o nel campo, gli aspetti sanitari e il rapporto con la famiglia che lo accompagna e/o il custode.

È opportuno raccogliere informazioni sul benessere del minore e su eventuali problemi di protezione o sicurezza. Raccogliere tali informazioni e attribuire loro il giusto valore può contribuire a garantire la

protezione del minore, ad esempio per impedirgli di finire nelle mani o a contatto di persone che lo hanno sfruttato a fini di abusi, maltrattamenti o tratta.

Le questioni citate in queste raccomandazioni possono influire sulle condizioni di accoglienza e sulle norme di accoglienza/alloggio <sup>(98)</sup>.

## Rappresentanza

Secondo la FRA <sup>(99)</sup>, l'uso dei termini tutore, rappresentante e rappresentante legale non è coerente all'interno dell'UE e anche le terminologie nazionali variano. Pertanto, il riferimento per identificare queste figure dovrebbe riguardare le funzioni della persona nominata più che il termine assegnato. Il ruolo del rappresentante nella procedura di asilo, secondo quanto previsto nell'*acquis* sull'asilo nell'UE, richiede una persona che sia a conoscenza della procedura nazionale di asilo e che possa aiutare il minore a seguirla. I compiti cruciali nella procedura di asilo (quali fornire informazioni affidabili al minore, preparare il minore al colloquio personale, dare il consenso per conto del minore, individuare le esigenze particolari del minore e agire nel suo interesse superiore) sono affidati al tutore/rappresentante.

► Alla luce di questi obblighi, le autorità dovrebbero garantire che le persone nominate siano libere da conflitti di interesse e che siano in grado di svolgere efficacemente questo ruolo con indipendenza, competenza e dedizione.

Di conseguenza, i professionisti (in senso lato, compresi i volontari o il personale che ha ricevuto una formazione adeguata) sono i più adatti per svolgere questo ruolo, a differenza dei richiedenti protezione internazionale, che devono affrontare l'incertezza del proprio status giuridico.

Perché il tutore/rappresentante sia in grado di svolgere alcuni di questi compiti, dovrebbe essere pienamente informato in merito ai procedimenti e dare il proprio consenso, qualora ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Inoltre, dovrebbe presenziare a tutti i colloqui con il minore perché la sua presenza costituisce una delle garanzie che assicurano il rispetto dei diritti del minore durante i colloqui. Tuttavia, nel caso di minori con genitori o di minori separati, dove il tutore/rappresentante è un altro richiedente che può avere difficoltà a comprendere il sistema o può limitare o influenzare la narrazione del minore, l'interesse superiore del minore potrebbe richiedere che questi non sia presente durante il colloquio.

## Fornitura di informazioni

Al fine di evitare le barriere linguistiche e i problemi di comunicazione, le informazioni sono fornite in una lingua compresa dal minore. Per evitare di sovraccaricare i minori con un'ingente mole di informazioni relative all'accoglienza, la fornitura di informazioni può avvenire in determinati momenti o fasi specifiche, in linea con le esigenze individuali dei minori e in funzione della loro capacità. Dovrebbero essere previste delle tutele per garantire che il minore possa esprimere pareri, desideri e opinioni, porre domande ed essere sufficientemente informato per poter prendere una decisione riguardo alla sua partecipazione al processo.

Il tutore ha un ruolo fondamentale nel garantire che il minore sia stato adeguatamente informato e comprenda le procedure e il loro possibile esito.

► I minori dovrebbero essere informati sulle procedure di asilo e la loro comprensione dovrebbe essere verificata, incluso per quanto riguarda le conseguenze per la loro vita.

<sup>(98)</sup> Cfr. [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza dei minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#), dicembre 2018.

<sup>(99)</sup> Cfr. [FRA, Report on Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union](#), ottobre 2015.

## Colloquio a misura di minore <sup>(100)</sup>

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere tenuto in considerazione quando si decide se e come condurre il colloquio con il minore durante la procedura di asilo. Una valutazione individuale dovrebbe considerare non soltanto la capacità del minore di formare le proprie opinioni e la propria capacità di comunicare (ovvero laddove non sia attuabile a causa del tipo di disabilità ecc.), ma anche il suo recupero da esperienze traumatiche e l'impatto del colloquio sulla sua salute mentale. La valutazione individuale dovrebbe anche considerare la disponibilità di informazioni ottenute da precedenti colloqui e da altre fonti. Se il resoconto fornito dai genitori del minore garantisce sufficientemente il loro status e non sono emerse indicazioni di motivi individuali, può non essere necessario condurre un colloquio personale ai fini della protezione internazionale.

► Una volta stabilito che è da considerarsi vantaggioso per il minore, il colloquio personale deve essere adattato alle sue esigenze particolari.

Si raccomanda che la durata del colloquio e le pause siano adattate all'attenzione del minore e che il funzionario responsabile e l'interprete siano il più possibile informali ed empatici. Se possibile, si dovrebbe chiedere al minore se ha preferenze riguardo al genere del funzionario e dell'interprete. A seconda del contesto da cui proviene, potrebbe darsi che il minore scelga una persona di genere opposto; ad esempio, un minore che abbia subito abusi sessuali da parte di un uomo potrebbe preferire la presenza di un funzionario e un interprete di sesso femminile.

Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e diretto. È bene accertarsi che il minore comprenda quanto viene detto, perché alcuni minori potrebbero aver timore a porre domande a causa della loro età, del loro contesto culturale o dello stato psicologico in cui si trovano. Quando si conduce un colloquio personale con i richiedenti asilo è fondamentale che l'intervistatore ottenga informazioni sulla situazione generale dei minori nel paese d'origine. La posizione dei minori nella società può essere diversa a seconda della regione o del paese d'origine del minore. In alcune culture, la posizione sociale di un individuo aumenta in base all'età e i minori hanno diritti o una tutela legale molto limitati.

## Diritto di essere ascoltato

Il diritto di essere ascoltato si applica a tutti i minori in grado di formarsi una propria opinione indipendentemente dalla loro età. L'ascolto delle opinioni del minore non dovrebbe essere limitata a una determinata età, poiché la comprensione e la capacità del minore di formarsi ed esprimere il proprio punto di vista non è sempre legata alla sua età anagrafica.

► Tutti i minori hanno il diritto di esprimere il proprio punto di vista e le autorità devono dare il giusto peso a tale punto di vista in funzione dell'età e della maturità dei minori.

Di conseguenza, la maturità dei minori deve essere valutata individualmente da uno psicologo infantile o da operatori sociali esperti nel lavoro con i minori. Tale valutazione sarà informativa al momento di adattare il linguaggio per la fornitura di informazioni ai minori non accompagnati e per la verifica della loro comprensione. Inoltre, al fine di consentire ai minori di esprimere la propria opinione, occorre adattare le procedure.

## Processo decisionale

Nel contesto della valutazione di merito della domanda di protezione internazionale, vanno tenuti in debito conto i fattori di maggiore rischio cui sono esposti i minori e le forme di persecuzione o danno grave specifiche dei minori, come il reclutamento di minori in forze armate, la tratta di minori, lo sfruttamento sessuale e/o la violazione dei diritti specifici del minore o prassi tradizionali dannose.

<sup>(100)</sup> Per un'ulteriore formazione su come condurre un colloquio personale rivolto ai minori, è possibile registrarsi al modulo del curriculum di formazione dell'EASO, dedicato ai «Colloqui con i minori».

Nella fase di preparazione, il funzionario addetto al caso deve consultare e acquisire conoscenze dettagliate sulle COI rilevanti per i minori.

Laddove possibile, il funzionario responsabile dovrebbe cercare attivamente di ottenere informazioni dalle fonti pertinenti per valutare adeguatamente l'interesse superiore del minore durante la procedura di asilo. Si dovrebbero contattare i soggetti che sono a conoscenza della situazione del minore, come le persone di fiducia, il tutore/rappresentante, il custode temporaneo, gli operatori sociali presso il centro di accoglienza, l'insegnante ecc., tenendo nel debito conto la tutela e la riservatezza dei dati personali e conformemente alla sicurezza e alla protezione del minore.

Non solo durante il colloquio, ma anche nella valutazione delle prove o del resoconto fornito dal minore, il funzionario addetto al caso dovrebbe essere attento al modo in cui i minori comunicano. I minori non sono in grado di spiegare le cose allo stesso modo degli adulti. Questo limite è particolarmente evidente se si tiene conto dell'impatto dell'età, di potenziali traumi e/o problemi psicologici sulla memoria e sulla capacità del minore di fornire informazioni complete e coerenti e, quindi, sulla valutazione della sua credibilità. Di conseguenza, le autorità dovrebbero assumersi l'onere della prova in misura maggiore nei casi di minori e in particolare di minori non accompagnati o vulnerabili. Inoltre, nel motivare la richiesta di un minore, il beneficio del dubbio deve essere applicato nel modo più ampio possibile, soprattutto in caso di minori non accompagnati, per i quali è meno probabile che si disponga di prove documentali.

► Una volta presa la decisione, le autorità devono accertarsi che il minore riceva una decisione scritta e motivata sull'asilo (che spieghi, tra l'altro, come il suo interesse superiore è stato tenuto in primaria considerazione) e che tale decisione gli venga spiegata oralmente in modalità consone alla sua età e in una lingua per lui comprensibile.

In caso di decisione negativa, al minore e al tutore dovrebbero essere fornite informazioni su eventuali vie legali alternative (ad es. autorizzazione al soggiorno o alla residenza regolare a causa della loro età e/o vulnerabilità), o almeno dovrebbero essere indirizzati ad alcuni servizi informativi.

In caso di mancata applicazione di alcune delle summenzionate garanzie, potrebbe essere necessario sospendere l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale possibilità dovrebbe essere valutata in base alla natura della o delle garanzie mancanti.

## Meccanismo nazionale di rinvio

Per quanto riguarda i minori richiedenti asilo, attualmente il coinvolgimento dei servizi di protezione dei minori nei meccanismi di rinvio è limitato e dovrebbe essere rafforzato e garantito. Laddove manchi un sistema di condivisione delle informazioni, tutte le parti interessate pertinenti a livello centrale e locale dovrebbero riunirsi a intervalli regolari. Dovrebbe essere chiaro sempre quale autorità è responsabile della nomina di un tutore/rappresentante o dell'accesso alle procedure più idonee per il minore, per evitare carenze nella protezione dovute al fatto che le diverse autorità considerano altri soggetti responsabili di determinati aspetti del caso del minore.

► Occorre accertarsi che le autorità per la protezione dei minori siano coinvolte e che le informazioni relative alle problematiche individuate (compresi abusi, traumi, violenze, esigenze particolari/vulnerabilità, problemi medici ecc.) siano state raccolte, documentate e comunicate alle altre autorità nazionali responsabili della protezione dei diritti dei minori.

Una volta individuati rischi o vulnerabilità, dovrebbero essere previste speciali garanzie procedurali per rispondere alle esigenze dei minori. Inoltre, il minore dovrebbe essere inviato a un sostegno e/o un'ulteriore valutazione all'interno dell'autorità di asilo, o a un altro fornitore di servizi o autorità, come l'autorità di accoglienza o di protezione dei minori, per garantirne la sicurezza e il benessere. Tale rinvio può essere finalizzato a una consultazione professionale o una consulenza legale. Un esempio in tal senso è il rinvio

dei minori vittime della tratta di esseri umani ad adeguati meccanismi di riferimento, garantendo così la comunicazione tra i sistemi di protezione internazionale e quelli di contrasto della tratta.

Per i minori con esigenze particolari, laddove necessario dovrebbe essere eseguito un rinvio a fini di assistenza, ad esempio per richiedere cure e sostegno di tipo medico o psicologico oppure assistenza materiale, come nel caso dei minori con disabilità. Non devono essere incluse conclusioni riguardanti la diagnosi medica del minore o dei richiedenti che lo accompagnano, a meno che sia allegato un referto medico.

È considerata una buona prassi estendere l'assistenza oltre i 18 anni di età per concedere un periodo di transizione per acquisire gradualmente la piena autonomia, soprattutto nel caso di minori non accompagnati o di minori che necessitano di cure per garantire un pieno recupero.

## Personale qualificato

I funzionari competenti per l'asilo che operano a contatto con minori dovrebbero essere qualificati, adeguatamente formati ed esperti nel trattare con minori. I funzionari che operano a diretto contatto con minori dovrebbero ricevere una formazione sull'utilizzo di tecniche di colloquio a misura di minore. Gli Stati UE+ dovrebbero affidare i casi riguardanti minori a personale qualificato e appositamente formato e mettere a disposizione di quest'ultimo un potenziamento continuo delle capacità. Anche gli interpreti dovrebbero possedere una formazione ed esperienze specifiche nell'interpretazione per i minori.

► Le decisioni relative alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore devono essere adottate da un'autorità competente in possesso di comprovata esperienza per quanto riguarda tutti gli strumenti giuridici concernenti i diritti dei minori, la tratta e ogni altra questione pertinente in materia di protezione.

Oltre alla formazione, è importante che l'atteggiamento del funzionario e dell'interprete consenta al minore di sentirsi a proprio agio. Il funzionario e l'interprete competenti dovrebbero essere il più possibile informali, proattivi ed empatici.



## **Per contattare l'UE**

### **Di persona**

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

### **Telefonicamente o per email**

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per e-mail dal sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

## **Per informarsi sull'UE**

### **Online**

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali:

[https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)

### **Pubblicazioni dell'UE**

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito

<http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)).

### **Legislazione dell'UE e documenti correlati**

La banca dati Eur-Lex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali:

<http://eur-lex.europa.eu>

### **Open Data dell'UE**

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea